


GAZZETTA



UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 novembre 1992

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85001

## REGIONI

## SOMMARIO

## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1992, n. 23.

Norme per l'esecuzione degli interventi straordinari per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpite dagli eventi calamitosi dell'estate 1987 . . . . . Pag. 2

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1992, n. 24.

Contributi straordinari al consorzio di bonifica Eugenio Villoresi - Est Ticino . . . . . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1992, n. 25.

Istituzione del collegio dei revisori dei conti presso gli ospedali classificati multizonali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 marzo 1985, n. 16, concernente: «Disciplina del collegio dei revisori dei conti delle USSL» . . . . . Pag. 6

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1992, n. 20.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell'agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario . . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1992, n. 21.

Norme per il controllo e la vigilanza sulle unità sanitarie locali in attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e altre disposizioni in materia sanitaria e concernenti lo stato giuridico del personale regionale . . . . . Pag. 13

## REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1992, n. 4.

Norme per l'applicazione dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982 relative alla demolizione dei veicoli a motore, rimorchi e simili. . . . . Pag. 16

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1992, n. 5.

Istituzione dell'Anagrafe degli interventi finanziari regionali. . . . . Pag. 17

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1992, n. 6.

Modificazione della denominazione del comune di Telese, in provincia di Benevento, in Telese Terme . . . . . Pag. 18

## REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1992, n. 11.

Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo - Applicazione del regolamento CEE n. 270/79 e del regolamento CEE n. 1769/87. . . . . Pag. 18

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1992, n. 12.

Ordinamento dei controlli regionali sugli atti degli enti locali e degli altri enti sub-regionali . . . . . Pag. 22

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1992, n. 13.

Disciplina delle nomine di competenze della Regione. . . . . Pag. 29

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1992, n. 14.

Istituzione azienda promozione turistica e commissioni artigianato e assegnazione alloggi popolari nelle province di Crotone e Vibo Valentia . . . . . Pag. 31

## RETTIFICHE

Comunicato relativo alla legge regionale della Sardegna 31 ottobre 1991, n. 35, recante: «Disciplina del settore commerciale». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 44 del 6 novembre 1991 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 3<sup>a</sup> serie speciale - n. 10 del 7 marzo 1992). . . . . Pag. 31

## REGIONE LOMBARDIA

## LEGGE REGIONALE 1º agosto 1992, n. 23.

**Norme per l'esecuzione degli interventi straordinari per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpite dagli eventi calamitosi dell'estate 1987.**

(Pubblicata nel 1º suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 32 del 5 agosto 1992)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APOSTO  
PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Principi generali*

1. La Regione assicura l'attività di indirizzo, coordinamento, valutazione e controllo necessaria per l'efficace e tempestiva realizzazione degli interventi, rientranti nelle competenze regionali, di attuazione dei piani predisposti ed approvati rispettivamente secondo le competenze e le procedure previste dagli articoli 3 e 5 della legge 2 maggio 1990, n. 102 «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987», nonché per quanto attiene agli articoli 4 e 7 della legge stessa. Garantisce la necessaria collaborazione con l'Autorità di Bacino del Po e con il Ministero dell'ambiente, per tutti gli adempimenti previsti dalla medesima legge 102/1990.

2. La Regione, sentiti gli enti locali interessati, formula proposte per l'aggiornamento dei piani con le procedure definite ai sensi dell'art. 2 della legge 102/1990 e nei termini di cui al successivo art. 9.

3. In relazione alle rispettive competenze, a norma della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali» e salvo quanto stabilito nel successivo art. 2, è affidata agli enti locali l'attuazione degli interventi previsti nei piani, nonché quelli definiti dagli accordi di programma, di cui al successivo comma.

4. Ai sensi dell'art. 27 della legge 142/1990, sarà promossa la conclusione di uno o più accordi di programma al fine di definire ogni misura ritenuta opportuna per il migliore coordinamento ed esecuzione delle attività di competenza di ciascun ente ed, in particolare, di stabilire le forme di collaborazione dei servizi della Regione e degli enti locali responsabili degli adempimenti previsti dai piani.

## Art. 2.

*Compiti attuativi*

1. Nel rispetto delle indicazioni dei piani,

A) spetta alle province di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio e al Consorzio intercomunale di Lecco:

a) coordinare gli enti locali, in tutti gli adempimenti previsti dai piani, con l'istruttoria dei programmi e dei progetti di loro competenza, e formulare conseguenti proposte avendo acquisite le indicazioni in merito delle comunità montane;

b) eseguire le opere di difesa del suolo e riassetto idrogeologico, ferme le competenze del Magistrato del Po e salvo quanto previsto dalla successiva lettera C), nonché dal terzo comma del presente articolo;

c) curare l'istruttoria per l'erogazione dei contributi alle imprese produttive e formulare conseguenti proposte; a tal fine le province di Bergamo, Brescia, Como e il Consorzio intercomunale di Lecco operano in collaborazione con le comunità montane interessate dall'applicazione della legge, consultandole, comunque, obbligatoriamente;

d) eseguire le opere di interconnessione delle reti di mobilità;

e) predisporre gli studi propedeutici, i progetti e gli studi di valutazione d'impatto ambientale, per la realizzazione di opere infrastrutturali, previa intesa con la giunta regionale;

B) spetta ai comuni e ai loro consorzi l'esecuzione delle opere per le strutture e le infrastrutture locali;

C) spetta alle comunità montane e ai comuni l'esecuzione delle opere di sistemazione idrogeologica locale, di manutenzione idrogeologica, idraulica, agraria e forestale, nonché di quelle di bonifica agraria.

2. Nel campo della difesa del suolo e del riassetto idrogeologico, ferme restando le competenze dell'autorità di Bacino e del magistrato del Po, la Regione, sulla base del piano di cui all'art. 3 della legge 102/90, formula gli indirizzi per la progettazione degli interventi previsti, ed esegue le opere di maggiore complessità, che ricadono nel comprensorio di Val Pola e nei bacini prioritari del torrente Mallero e del torrente Tartano.

3. I piani di cui agli articoli 3 e 5 della legge 102/1990 possono prevedere particolari disposizioni per l'attribuzione di compiti attuativi, nel rispetto dei principi generali di cui ai precedenti commi.

4. La giunta regionale, su proposta del comitato di coordinamento istituzionale di cui al successivo art. 4, nel rispetto delle norme di cui al primo e secondo comma, nonché delle disposizioni dei piani di cui al terzo comma, individua i diversi soggetti attuatori delle singole opere e degli interventi da realizzare.

5. In relazione agli oneri da sostenere per l'esecuzione dei compiti degli enti locali, previsti dal presente articolo, i piani prevedono appositi contributi alle amministrazioni interessate. La giunta regionale, nell'ambito delle risorse previste dai piani, assegna appositi contributi agli enti interessati per far fronte agli oneri gestionali sostenuti.

6. La provincia di Sondrio procederà, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'adozione del piano territoriale di coordinamento, avente anche valenza paesistica ai sensi della legge 431/85, sulla base di indirizzi forniti dalla regione anche al fine di assicurare il coordinamento con quanto previsto dai piani di cui alla legge 102/1990. In pendenza dell'istituzione dei parchi regionali, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale», il piano territoriale di coordinamento definisce specifiche norme di tutela ambientale aventi funzione di salvaguardia sino all'entrata in vigore dei piani territoriali di coordinamento dei parchi stessi. I piani di difesa del suolo e di ricostruzione e sviluppo prevedono contributi alla provincia di Sondrio per la redazione del piano territoriale di coordinamento.

## Art. 3.

*Esercizio delle funzioni regionali*

1. La giunta regionale definisce le proposte di aggiornamento dei piani con le procedure di cui al successivo art. 9; delibera in merito agli accordi di programma promossi in esecuzione dei contenuti dei piani stessi; delibera in merito alle convenzioni finanziarie generali previste dalla legge 102/1990 e dai piani; approva la relazione annuale sull'attuazione dei piani.

2. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di indirizzo, coordinamento, valutazione e controllo, di cui al primo comma del precedente art. 1, è istituito presso la presidenza della giunta regionale, il comitato di coordinamento istituzionale di cui al successivo art. 4.

3. Il presidente della giunta regionale adotta, con proprio decreto, gli atti di competenza regionale necessari per l'esecuzione degli interventi previsti dai piani.

4. Per l'esercizio delle funzioni regionali connesse all'attuazione dei piani sono costituite presso il settore presidenza della giunta regionale, con decreto del presidente della giunta, apposite strutture tecniche di cui al successivo art. 5, ai fini dell'espletamento delle attività di coordinamento, valutazione, controllo ed esecuzione di competenza regionale.

5. La giunta regionale adotta le disposizioni organizzative, eventualmente necessarie per disciplinare l'attività degli organismi di cui al secondo e quarto comma e per coordinarne l'operato con quello dei servizi della giunta, prevedendo, in particolare, la possibilità da parte dei responsabili delle strutture tecniche di cui al comma precedente, di consultare, anche in apposite riunioni, i dirigenti dei servizi coinvolti nelle attività di volta in volta oggetto di esame.

#### Art. 4.

##### *Comitato di coordinamento istituzionale*

1. Il comitato di coordinamento istituzionale è costituito dal presidente della giunta regionale che lo presiede, o suo delegato, dal vice presidente della giunta regionale, o suo delegato, dai presidenti delle province di Sondrio, Bergamo, Brescia e Como, o loro delegati, dal presidente del Consorzio intercomunale di Lecco, o suo delegato.

2. Il comitato di coordinamento istituzionale promuove il raccordo tra i soggetti responsabili dell'esecuzione di opere di competenza della regione e degli enti locali, e la conseguente conclusione di accordi di programma: coordina l'attività degli enti locali, in ordine alle competenze ad essi attribuite ai sensi del precedente art. 2; cura le misure necessarie a consentire la tempestiva esecuzione delle opere; verifica l'avanzamento dell'attuazione dei piani; formula proposte alla giunta regionale in ordine alla revisione dei piani.

3. Il comitato di coordinamento istituzionale resta in carica sino alla completa attuazione dei piani.

4. Alle riunioni del comitato di coordinamento istituzionale partecipano su convocazione del presidente, gli assessori interessati per materia ai provvedimenti all'ordine del giorno.

5. I servizi della giunta regionale sono tenuti a fornire al comitato di coordinamento istituzionale l'apporto di collaborazione tecnica eventualmente richiesto.

#### Art. 5.

##### *Staff di coordinamento operativo*

1. Gli staff di coordinamento operativo esplicano l'attività di supporto tecnico al presidente della giunta regionale, per quanto concerne gli interventi di competenza regionale per l'attuazione dei piani previsti dalla legge 102/1990.

2. Agli staff di coordinamento operativo è assegnato personale regionale, personale comandato dalle amministrazioni provinciali interessate e personale assunto con contratto a termine ai sensi del successivo terzo comma.

3. In relazione alle straordinarie esigenze connesse con l'attuazione dei piani, la giunta regionale è autorizzata a procedere all'assunzione a tempo determinato, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, del personale necessario nella seguente misura: fino a dieci unità di ottava qualifica, fino a dieci unità di settima qualifica, fino a dieci unità di sesta qualifica.

4. Le assunzioni a tempo determinato di cui al terzo comma sono deliberate dalla giunta regionale a seguito di selezioni per titoli e colloquio, effettuate previo avviso pubblico da commissioni composte da tre esperti, individuati dalla giunta stessa tra persone di provata competenza in relazione alle caratteristiche professionali richieste al personale da assumere.

5. Le assunzioni sono effettuate solo nel caso che non si possa provvedere mediante la mobilità interna.

6. Gli staff di coordinamento operativo sono diretti da responsabili, nominati con decreto del presidente della giunta regionale e individuati tra il personale regionale avente qualifica dirigenziale, ovvero, previo avviso pubblico, tra esperti di comprovata qualificazione professionale nei settori interessati dai piani.

7. Ove prescelti tra esperti esterni all'amministrazione regionale, i responsabili degli staff di coordinamento operativo prestano la propria attività a tempo pieno, disciplinata da un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, con trattamento economico determinato dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare ai sensi della legge regionale 22 aprile 1974, n. 21 «Norme per il conferimento degli incarichi di consulenza e professionali per la costituzione di commissioni consultive e di studio per l'indizione di congressi o convegni da parte della giunta regionale».

8. Per il personale operante presso gli staff di coordinamento operativo l'entità del compenso incentivante la produttività spettante ai sensi della normativa vigente è aumentata sino ad un massimo del 75%, nell'ambito degli accordi previsti in materia dalla contrattazione decentrata; per il personale regionale che, oltre all'attività ordinaria di competenza dei servizi di appartenenza, svolge attività di collaborazione con gli staff di coordinamento operativo, l'entità del compenso incentivante la produttività spettante ai sensi della normativa vigente può essere aumentata sino ad un massimo del 60%, in relazione all'entità dell'apporto fornito e documentato, in sede di consuntivo, da apposita relazione del responsabile dello staff di coordinamento operativo interessato. Ai dirigenti regionali che partecipano alle riunioni della commissione scientifica di cui al successivo art. 6 è corrisposto un gettone di presenza di misura pari al 50% di quello attribuito per ogni riunione della commissione agli esperti componenti la commissione stessa, per un importo massimo complessivo annuo non superiore al 50% della retribuzione ordinaria.

9. Gli staff di coordinamento operativo si avvalgono, nell'adempimento delle proprie funzioni, di esperti esterni e di società regionali. La giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stipula apposite convenzioni pluriennali che definiscono compiti, funzioni, competenze e compensi dei soggetti interessati dall'applicazione del presente comma.

10. I servizi della giunta regionale sono tenuti a fornire agli staff di coordinamento operativo l'apporto di collaborazione tecnica eventualmente richiesto.

#### Art. 6.

##### *Commissione scientifica*

1. È costituita, con deliberazione della giunta regionale, la commissione scientifica. La commissione fornisce al presidente, alla giunta regionale, al comitato di coordinamento istituzionale e agli staff di coordinamento operativo l'apporto scientifico necessario per gli atti di competenza. In particolare la commissione collabora con i predetti organismi al fine di:

a) fornire elementi e metodologie per i compiti della regione individuati all'art. 1, e al secondo e sesto comma dell'art. 2;

b) fornire indirizzi per la predisposizione dei progetti ed esprimere pareri, ove richiesto, sui progetti predisposti;

c) fornire indirizzi e pareri sulle metodologie e le procedure di valutazione di impatto ambientale e di compatibilità ambientale per i piani e le opere;

d) definire parametri di controllo e valutazione dell'avanzamento, dell'efficacia e degli effetti degli interventi delle opere;

e) esprimere pareri in ordine a eventuali vertenze insorte nell'attuazione degli interventi;

f) esprimere pareri su eventuali argomenti sottoposti dalla giunta regionale;

g) fornire indirizzi e proposte per l'aggiornamento dei piani.

2. La commissione è composta da nove esperti di elevata qualificazione tecnico-scientifica individuati con le procedure previste dalla legge regionale 21/74, previo avviso pubblico.

3. Nella determinazione del compenso degli esperti componenti la commissione è comunque prevista l'erogazione di un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna seduta, anche in misura superiore a quella prevista dall'art. 2 della legge regionale 22 novembre 1982, n. 63 «Norme in materia di indennità ai componenti di commissioni, comitati o collegi comunque denominati».

4. Della commissione fanno altresì parte i responsabili degli staff di coordinamento operativo, che assumono la presidenza della commissione in riferimento alle materie trattate.

5. La commissione può operare in sottocommissioni definite e disciplinate nell'ambito della deliberazione istitutiva.

6. L'appartenenza alla commissione è incompatibile con incarichi professionali per l'attuazione di interventi contenuti nei piani di cui agli articoli 3 e 5 della legge 102/1990.

#### Art. 7.

##### *Norme per le procedure di appalto*

1. Fermo restando l'osservanza delle norme comunitarie e della legislazione nazionale vigente, in particolare del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 «Attuazione della direttiva 89/440 CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici», l'appalto delle opere previste dai piani, di competenza della regione e degli enti locali, è regolato dai seguenti principi:

a) la trattativa privata, nei casi in cui è consentita, deve essere preceduta dal raffronto comparativo tra almeno tre offerte, da sottoporre ad esperimento migliorativo;

b) nei bandi deve essere evidenziata l'applicazione delle norme statali portanti limitazioni o divieti alla cessione e al subappalto, oltre che disciplinanti la individuazione e la esclusione delle offerte anomale;

c) nel caso di licitazione privata dovrà essere privilegiato il metodo di cui all'art. 1, lettera e) della legge 2 febbraio 1973, n. 14 e l'aggiudicazione avverrà con le modalità di cui all'art. 5 della stessa legge;

d) il committente non può procedere all'appalto di alcuna opera se non ha preventivamente provveduto alla progettazione integrale e coordinata di tutti gli elementi che la costituiscono e definito gli elementi caratterizzanti beni o servizi da appaltare;

e) la regione e gli enti locali non possono bandire gare d'appalto se non sono in possesso di tutte le autorizzazioni, ovvero pareri previsti e non abbiano dato luogo alle procedure relative all'acquisizione delle aree;

f) prima che si bandiscano gli esperimenti di gara, le amministrazioni, procedono tramite tecnici di propria fiducia, oltre alle verificazioni previste dall'art. 5 della legge 20 marzo 1965, n. 2248, all'accertamento che i prezzi esposti in progetto siano congrui alla data dell'esperimento di gara, provvedendo all'aggiornamento se non vi è la richiesta congruità;

g) agli appalti per la realizzazione delle opere pubbliche previste dalla presente legge devono essere invitate almeno quindici imprese;

h) per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge la regione e gli enti locali sono tenuti a ricorrere, di norma, al prezzo chiuso consistente nel prezzo del lavoro al netto del ribasso d'asta aumentato del 5% per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori, con l'esclusione del ricorso alla revisione prezzi;

i) qualora l'ammontare del progetto superi, per comprovate ragioni, l'importo a base di contratto, l'amministrazione procede alla stipulazione di un atto integrativo, soltanto se tale importo non supera il 20% dell'importo iniziale di aggiudicazione.

Nel caso che tale aumento contrattuale dipenda dall'applicazione di nuovi prezzi l'amministrazione dovrà richiedere specifico parere alla commissione tecnico amministrativa regionale. Inoltre, nel caso che l'importo dei lavori supplementari superi il 20%, l'amministrazione procederà alla relazione di uno stralcio funzionale che sarà affidato secondo le procedure previste per la licitazione privata;

l) è fatto divieto all'appaltatore e al direttore dei lavori di introdurre variazioni o addizioni di qualsiasi natura al progetto, in mancanza di preventiva e formale approvazione della relativa perizia da parte dell'amministrazione;

m) in assenza dell'approvazione di cui alla lettera precedente, l'appaltatore non può pretendere alcun aumento di prezzo per le variazioni ovvero addizioni avvenute ed è tenuto ad eseguire senza compenso quelle riforme che, in conseguenza, l'amministrazione credesse opportuno di ordinare, oltre il risarcimento dei danni arrecati. Il direttore dei lavori può ordinare, unicamente nella forma scritta, ed in caso di assoluta urgenza, l'esecuzione immediata di variazioni ai sensi del terzo comma dell'art. 342 della legge 20 marzo 1965, n. 2248, allegato F.

#### Art. 8.

##### *Norme per la pubblicità e l'informazione sull'attuazione dei piani*

1. La relazione annuale al parlamento, prevista dall'art. 10 della legge 102/1990, è pubblicata su apposito supplemento del Bollettino ufficiale della regione.

2. La giunta regionale, oltre a quanto già previsto da leggi vigenti, individua con apposita deliberazione-quadro altre forme di pubblicità relative agli atti della giunta stessa, del comitato di coordinamento istituzionale e degli enti locali in ordine all'attuazione dei piani.

#### Art. 9.

##### *Termini per la formulazione delle proposte di aggiornamento dei piani*

1. I piani predisposti ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 102/1990 possono essere sottoposti a revisione annuale. Entro il 30 settembre di ogni anno, il comitato di coordinamento istituzionale, acquisite in merito le proposte degli enti locali, sottopone le proposte di revisione dei piani all'approvazione della giunta regionale che le trasmette al consiglio regionale, il quale delibera entro il 31 dicembre del medesimo anno.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno, la giunta regionale, in raccordo con l'autorità di Bacino del Po per quanto di sua competenza, predisponde e presenta al consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione della legge 102/1990.

#### Art. 10.

##### *Controlli di avanzamento e di efficacia*

1. Ai fini della predisposizione della relazione di cui all'art. 10 della legge 102/1990, gli enti e i soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi previsti dai piani e rientranti nelle competenze regionali sono tenuti a fornire alla regione informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi e sui risultati conseguiti con l'esecuzione degli stessi.

2. La giunta regionale definisce, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri, le procedure e gli adempimenti relativi all'acquisizione delle informazioni per le finalità di cui al precedente comma.

#### Art. 11.

##### *Personale*

1. Il personale assunto dalla giunta regionale per l'espletamento delle attività conseguenti agli eventi calamitosi verificatisi nel luglio 1987, il cui contratto a tempo determinato è stato prorogato, e il personale assunto in attuazione dell'art. 1 dell'ordinanza n. 1257 del 17 novembre 1987 del presidente del Consiglio dei Ministri, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è immesso nel ruolo della giunta regionale con decorrenza dalla data di adozione del provvedimento di inquadramento, che viene effettuato con le modalità di cui al secondo e terzo comma.

2. L'inquadramento del personale di cui al primo comma, al quale risulti attribuita, in base ai provvedimenti di assunzione, qualifica funzionale non superiore alla quinta, è disposto nella medesima qualifica di assunzione, anche in soprannumero rispetto al contingente organico della qualifica, e comunque nell'ambito dell'organico della qualifica, e comunque nell'ambito dell'organico complessivo vigente, con decreto del presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta e verifica dei requisiti richiesti dalla normativa regionale vigente.

3. L'inquadramento del personale di cui al primo comma al quale risulti attribuita, in base ai provvedimenti di assunzione, una qualifica funzionale superiore alla quinta, è disposto nella medesima qualifica di assunzione, anche in soprannumero rispetto al contingente organico della qualifica, e comunque nell'ambito dell'organico complessivo vigente, previo superamento di concorso riservato per titoli ed esami indetto dalla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per i requisiti, le prove d'esame, la composizione delle commissioni e la valutazione delle prove si applicano le disposizioni previste dalla normativa regionale vigente.

#### Art. 12.

##### *Fondi regionali per l'attuazione dei piani*

1. È costituito, con apposito capitolo di bilancio, il fondo regionale per l'attuazione del piano di difesa del suolo e di riassetto idrogeologico, in cui confluiscono gli stanziamenti dello stato previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3 della legge 102/1990.

2. È costituito, con apposito capitolo di bilancio, il fondo regionale per l'attuazione del piano di ricostruzione e sviluppo, in cui confluiscono gli stanziamenti dello stato previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5 della legge 102/1990.

#### Art. 13.

##### *Norma finanziaria*

1. Fatte salve le procedure stabilite dalla presente legge, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e sue successive modificazioni ed integrazioni, alla copertura degli oneri derivanti dai precedenti articoli 2, 5, 6 e 8 si provvederà con le assegnazioni statali per la realizzazione degli interventi per la difesa del suolo e la ricostruzione e lo sviluppo previsti dalla legge 102/90.

2. In attesa delle assegnazioni statali di cui al precedente comma, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1992, l'anticipazione dei relativi fondi con risorse regionali per L. 1.400.000.000.

3. Alla determinazione dell'onere per anticipazioni a carico del bilancio per il 1993 ed esercizi successivi, si provvederà ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Alla copertura finanziaria dell'onere di L. 1.400.000.000 per il 1992 si provvede per L. 800.000.000 mediante utilizzo degli stanziamenti di competenza e di cassa scritti al capitolo 5.2.1.1.546 «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» e per L. 600.000.000 mediante utilizzo degli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti al capitolo 5.2.2.958 «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» del bilancio per l'esercizio finanziario 1992.

5. Agli oneri derivanti dal precedente art. 11 si provvede mediante utilizzo delle somme stanziare annualmente negli stati di previsione delle spese del bilancio dell'esercizio finanziario 1992 e successivi sui capitoli relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale.

6. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni:

al titolo 3, categoria 4, è istituito, per memoria, il capitolo 3.4.3412 «Recupero delle anticipazioni regionali relative alla gestione e prima attuazione dei piani di difesa del suolo e ricostruzione della Valtellina».

All'ambito 1, settore 4, obiettivo 4, «Valtellina» sono istituiti i seguenti capitoli:

1.4.4.1.3399 «Anticipazione regionale delle spese per le attività di gestione, verifica ed aggiornamento dei piani per la difesa del suolo e la ricostruzione della Valtellina» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 800.000.000.

1.4.4.2.3413 «Anticipazione regionale delle spese di prima attuazione dei piani di difesa del suolo e ricostruzione della Valtellina» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 600.000.000.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 1° agosto 1992

GIOVENZANA

*(Approvata dal consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla regione, nella seduta del 25 giugno 1992).*

*Il termine di quindici giorni previsto dalla costituzione per l'apposizione del visto è scaduto il 22 luglio 1992.*

92R0787

### LEGGE REGIONALE 13 agosto 1992, n. 24.

#### **Contributi straordinari al consorzio di bonifica Eugenio Villoresi - Est Ticino.**

*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 34 del 18 agosto 1992)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Contributo straordinario al consorzio di bonifica E. Villoresi*

1. È autorizzata per ognuno degli esercizi finanziari 1992 e 1993 la spesa di L. 2.000.000.000 per la concessione di un contributo straordinario al consorzio di bonifica E. Villoresi - Est Ticino ai fini della gestione del consorzio stesso.

2. I contributi di cui al comma precedente sono erogati nella misura data dalla differenza degli introiti derivanti al consorzio da entrate extragricole, percepite nel 1992 e nel 1993 rispetto al 1990.

#### Art. 2.

##### *Norma finanziaria*

1. È autorizzata per l'anno 1992 la spesa di L. 2.000.000.000, per la realizzazione del contributo straordinario di cui al precedente art. 1.

2. Al finanziamento dell'onere di L. 2.000.000.000 per l'anno 1992 si provvede mediante impiego, per pari quota del «Fondo per riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali» iscritto al cap. 5.3.2.1.544 dello stato di previsione di spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1992.

3. In conseguenza delle determinazioni del presente articolo, allo stato di previsione delle spese del bilancio a partire dall'esercizio finanziario 1992, nell'ambito 3.2.4.1., è istituito il capitolo «Contributo straordinario a favore del Consorzio di bonifica E. Villoresi - Est Ticino» ai fini della gestione del consorzio.

4. Alla copertura finanziaria dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente art. 1, relativa al 1993, si provvederà con legge regionale di approvazione del bilancio 1993.

### Art. 3.

#### *Clausola d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 13 agosto 1992

GIOVENZANA

*(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 6 giugno 1992 e vistata dal commissario del governo con nota del 3 agosto 1992, prot. n. 23002/1602).*

92R0788

## LEGGE REGIONALE 13 agosto 1992, n. 25.

**Istituzione del collegio dei revisori dei conti presso gli ospedali classificati multizonali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 marzo 1985, n. 16, concernente: «Disciplina del collegio dei revisori dei conti delle USSI».**

*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 34 del 18 agosto 1992)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 1.

*Istituzione del collegio dei revisori dei conti presso gli ospedali classificati multizonali*

1. In attuazione dell'art. 1, tredicesimo comma del decreto legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito in legge 4 aprile 1991, n. 111, presso ogni ospedale classificato multizonale a norma delle leggi regionali 26 ottobre 1981, n. 64 e 6 agosto 1984, n. 41 e successive modificazioni e integrazioni, ivi compresi quelli di cui alla legge regionale 7 agosto 1991, n. 19, è istituito il collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 84 della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106, concernente «Norme sulla costituzione e il riparto del fondo sanitario regionale, sul bilancio, la contabilità e l'amministrazione del patrimonio in materia di servizi di competenza delle unità socio-sanitarie locali (USSL)».

### Art. 2.

*Sostituzione del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 15 marzo 1985, n. 16, concernente «Disciplina del collegio dei revisori dei conti delle USSL».*

1. Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 15 marzo 1985, n. 16 è sostituito dal seguente:

«1. Al presidente e ai componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di funzione mensile pari, per il presidente, al 70% di quella spettante al sindaco di un comune con popolazione attuale pari a quella del comune o dei comuni che costituiscono l'ente responsabile dei servizi di zona; ai restanti componenti effettivi spetta un'indennità di funzione mensile pari al 60% di quella spettante al presidente del collegio di cui fanno parte; dette indennità non possono comunque essere inferiori rispettivamente a L. 330.000 lorde mensili per il presidente e a L. 200.000 lorde mensili per gli altri componenti».

### Art. 3.

*Integrazione dell'art. 5 della legge regionale 15 marzo 1985, n. 16*

1. Dopo il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 15 marzo 1985, n. 16 sono inseriti i seguenti commi 1-bis e 1-ter:

1-bis. Al presidente ed ai componenti effettivi dei collegi dei revisori dei conti dei presidi multizonali spetta un'indennità di funzione pari a quella rispettivamente prevista per il presidente ed i componenti del collegio dei revisori dei conti della USSL di maggiore dimensione nell'ambito del territorio regionale».

1-ter. Al presidente ed ai componenti effettivi dei collegi dei revisori dei conti del presidio multizonale «Consorzio provinciale antitubercolare di Milano» spetta un'indennità di funzione pari rispettivamente a quella prevista per il presidente e per i componenti del collegio dei revisori dei conti della USSL nel cui ambito territoriale ha sede il presidio stesso».

### Art. 4.

#### *Norma transitoria*

1. In attesa dell'approvazione della legge di riforma del servizio sanitario nazionale, sono prorogati i collegi dei revisori dei conti attualmente in carica e si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. Alla nomina dei membri effettivi e dei supplenti dei collegi dei revisori dei conti di cui all'art. 1 della presente legge, già attribuita alla competenza dell'assemblea generale del relativo E.R.S.Z. e al consiglio regionale, ai sensi dell'art. 84 della legge regionale n. 106/1990, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale o la giunta nel caso che il primo non effettui la nomina entro tale data.

3. Alla sostituzione dei membri dei collegi dei revisori dei conti delle USSL di nomina dell'assemblea dell'E.R.S.Z. o del consiglio regionale che cessino dalla carica per dimissioni o per altra causa, provvede il consiglio regionale o la giunta nel caso il consiglio non effettui la sostituzione entro novanta giorni dalla richiesta.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 13 agosto 1992

GIOVENZANA

*(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 giugno 1992 e vistata dal commissario del governo con nota del 3 agosto 1992, prot. n. 20802/1603).*

92R0789

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1992, n. 20.

**Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell'agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 63 del 22 luglio 1992)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI  
ALLA LEGGE REGIONALE 29 MARZO 1988, N. 16

## Art. 1.

1. All'art. 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, le parole «annate diverse» sono sostituite dalle parole «annate avverse».

## Art. 2

1. L'alinea del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, è sostituito dal seguente:

«1. Agli apicoltori, singoli od associati, che risiedono nel territorio regionale ed ivi esercitano prevalentemente l'attività apistica ed alle società, anche cooperative, aventi sede nel territorio regionale, il cui oggetto sociale concerne, in via esclusiva, la produzione dei prodotti degli apiari, siti nel territorio medesimo, l'Amministrazione regionale può concedere contributi in conto capitale per le seguenti iniziative».

2. Nelle disposizioni del Capo II della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, le parole «apicoltori» e «apicoltori singoli od associati» sono sostituite dalle parole «i soggetti di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 3».

## Art. 3.

1. Il comma 6 dell'art. 3 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, è sostituito dal seguente:

«6. La spesa complessiva ammissibile a contributo per gli interventi previsti dalle lettere a), b), ed c) del comma 1 non può essere inferiore a lire 1.000.000 e superiore a lire 15.000.000.»

Alle domande di contributo presentare prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 16/1988, per le quali non sia stato emesso il decreto di concessione del contributo, non si applica il limite minimo di spesa previsto dal comma 6 dell'art. 3 della legge regionale n. 16/1988, come sostituito dal precedente comma 1.

3. Alle domande di contributo di cui al comma 2 si applica il limite massimo di spesa previsto dal comma 6 dell'art. 3 della legge regionale n. 16/1988, come sostituito dal precedente comma 1.

## Art. 4.

1. All'art. 7, comma 3, della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, dopo le parole «Consorzi apistici provinciali» sono aggiunte le parole «ovvero essere in possesso della qualifica di esperto apistico di cui al comma 2 dell'art. 10».

## Art. 5.

1. All'art. 14, comma 1, della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, sono soppresse le parole «Entro il 31 gennaio di».

## Art. 6.

1. L'art. 16 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, è sostituito dal seguente:

## «Art. 16.

*Disciplina del trasferimento degli alveari e delle api*

1. Il trasferimento degli alveari e delle api effettuato al di fuori della disciplina del nomadismo contemplata dal Capo VI deve essere preventivamente comunicato a mezzo raccomandata oppure a mezzo consegna diretta della comunicazione ai Consorzi apistici provinciali competenti per territorio di destinazione e di provenienza, qualora il trasferimento avvenga fuori provincia.

2. Gli apicoltori, in detta comunicazione, devono indicare le date del trasferimento, la consistenza dell'apiario, l'ubicazione dello stesso ed i motivi dello spostamento.

3. Gli apicoltori che nell'esercizio dell'attività apistica effettuano diversi trasferimenti, possono, con un'unica comunicazione annuale, presentare il Piano di trasferimento degli alveari con le indicazioni previste dal comma 2.»

## Art. 7.

1. All'art. 19, comma 1, della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, sono soppresse le parole «entro il mese di gennaio di ogni anno» e le parole «nonché la durata della permanenza degli stessi nella zona».

## Art. 8.

1. L'art. 22 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, è sostituito dal seguente:

## «Art. 22.

*Comunicazione a terzi del nomadismo*

1. L'apicoltore in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del nomadismo, una volta trasferiti gli alveari nella zona di destinazione, deve esporre presso l'apiario, in modo visibile, un cartello riportante, in modo indelebile, oltre alle proprie generalità, l'indirizzo, il numero degli alveari trasferiti e il periodo massimo di permanenza.»

## Art. 9.

1. All'art. 23, comma 1, della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, sono soppresse le parole «e la comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 22».

## Art. 10.

1. Il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, è sostituito dal seguente:

«2. In tali casi gli apicoltori, entro cinque giorni dallo spostamento, devono inviare apposita comunicazione ai Consorzi apistici provinciali secondo le modalità previste dai commi 1 e 2 dell'art. 16.»

**Capo II****MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 1982, N. 80 NONCHÉ ULTERIORI INTERVENTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE.****Art. 11.**

1. Il disposto dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 13 marzo 1989, n. 12, ed integrato dall'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 39, si applica anche agli interventi creditizi agevolati relativi ad opere di miglioramento fondiario previsti dall'art. 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 12.**

1. All'alinea del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, dopo le parole «cooperative agricole» sono aggiunte le parole «e forestali».

**Art. 13.**

1. All'art. 5, primo comma, lettera c), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, dopo la parola «costruzione,» sono aggiunte le parole «d'acquisto,».

**Art. 14.**

1. All'art. 5, primo comma, lettera d), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «31 dicembre 1986» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 1991».

**Art. 15.**

1. La lettera g) del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«g) mutui per la formazione e l'ampliamento di aziende familiari diretto-coltivatrici, entro il limite di spesa di lire 200 milioni, purché compatibili con un piano di miglioramento aziendale economico e produttivo;».

**Art. 16.**

1. All'art. 5, primo comma, lettera l), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, come sostituita dall'art. 6 della legge regionale 28 aprile 1987, n. 10, dopo le parole «coltivazioni ortofloricole» sono aggiunte le parole «e vitivivaistiche».

**Art. 17.**

1. Ai sensi dell'art. 5, primo comma, lettera n), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, con le disponibilità della sezione speciale del Fondo di rotazione, istituito con la citata legge regionale n. 80/1982, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui all'art. 2 prestiti o mutui ad ammortamento sino a dieci anni, compreso il periodo di preammortamento, per la costruzione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di strutture destinate al ricovero di alveari e attrezzature apistiche, nonché alla lavorazione, trasformazione e confezionamento dei relativi prodotti. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le procedure per la presentazione delle domande e le condizioni per la concessione dei prestiti e mutui.

2. Per le provvidenze di cui al comma 1 trova applicazione quanto disposto all'art. 7, settimo comma, della legge regionale n. 80/1982.

3. Per la concessione delle provvidenze creditizie di cui al comma 1, si prescinde dal requisito dell'iscrizione all'Albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 18.**

1. Nel caso di fusioni o di conferimenti tra cooperative agricole e forestali e loro consorzi, operanti nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali e dei mezzi tecnici di produzione, o di acquisizione da parte delle medesime di impianti e strutture preesistenti di proprietà di altre cooperative o di aziende operanti anch'esse in tali settori, l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 5, primo comma, lettera n), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, istitutiva del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, è autorizzata a concedere alle società acquisite, incorporanti o costituite ex novo, tramite le disponibilità della sezione speciale del Fondo medesimo, mutui straordinari della durata massima di dieci anni compreso il periodo di preammortamento, pari all'80% della spesa ammessa, sulla base di un progetto che preveda interventi di razionalizzazione che si propongano di integrare o potenziare l'attività svolta dagli organismi cooperativi medesimi, anche mediante sostanziali miglioramenti nei sistemi di lavorazione e commercializzazione, nonché per sostenere gli oneri di acquisizione degli impianti.

2. Ai sensi dell'art. 5, primo comma, lettera n), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, l'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere, con le disponibilità della sezione speciale del Fondo di rotazione, alle cooperative agricole e forestali e loro consorzi di cui al comma 1, mutui della durata di dieci anni, compreso il periodo di preammortamento, per la copertura di passività onerose acquisite al patrimonio delle medesime società in conseguenza di operazioni di cessione o conferimento di aziende, purché tali passività, risultanti alla data del 31 dicembre 1991 dai libri contabili obbligatori dell'azienda ceduta o conferita, sussistano anche alla data di presentazione della domanda e non siano assistite da agevolazioni creditizie.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le procedure per la presentazione delle domande e le condizioni per la concessione dei mutui.

**Capo III****NORME DI INTERPRETAZIONE, MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE DI ALTRE LEGGI REGIONALI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA NONCHÉ INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE, AMMODERNAMENTO E SVILUPPO DEL SETTORE PRIMARIO.****Art. 19.**

1. In via di interpretazione autentica, con il termine «attrezzature agricole» di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 13 marzo 1989, n. 12, si intende qualsiasi macchina, attrezzatura ed impianto posti al servizio di attività agricole e di attività di trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

2. In via di interpretazione autentica, con il termine «relativa fattura» di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 13 marzo 1989, n. 12, s'intende la fattura emessa a saldo finale dell'acquisto.

**Art. 20.**

1. All'art. 4, comma 5, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 13 marzo 1989, n. 12, le parole «superiore a trenta milioni» sono sostituite dalle parole «superiore a cento milioni».

**Art. 21.**

1. L'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.

**Art. 22.**

1. L'art. 2 della legge regionale 1° settembre 1979, n. 57, è abrogato.

2. All'art. 3, primo comma, della legge regionale 1° settembre 1979, n. 58, le parole «superiore a 30 milioni» sono sostituite dalle parole «superiore a 100 milioni».

## Art. 23.

1. All'art. 3, comma 5, della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, dopo le parole «dei beneficiari» sono aggiunte le parole: «nonché la documentazione riguardante le autorizzazioni ed i nulla-osta per gli impianti ed i reimpianti».

## Art. 24.

1. Il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 41, come introdotto dall'art. 11 della legge regionale 27 dicembre 1988, n. 68, è sostituito dai seguenti commi:

«Le domande dirette ad ottenere i contributi vengono presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferiscono le spese, corredate dalla documentazione che viene stabilita con delibera della Giunta regionale.

Sull'importo risultante dalla domanda può essere erogato, all'atto della concessione un anticipo fino all'80%, con l'obbligo per le Associazioni e le Unioni di presentare, entro un anno dalla data del decreto di concessione, la rendicontazione dell'anticipazione ricevuta.»

## Art. 25.

1. L'art. 67 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

## «Art. 67.

1. Per rendere possibile il completamento di strutture ed infrastrutture agricole e degli impianti tecnologici al servizio delle stesse, nel territorio dei comuni compresi, anche solo parzialmente, nelle zone montane di cui all'art. 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, ed in quello dei comuni appartenenti al Consorzio denominato «Comunità collinare del Friuli», territori nei quali sussistono condizioni di particolare disagio che rendono difficile l'effettuazione di lavoro e di acquisti ad essi connessi ed ove, attraverso le provvidenze per l'agricoltura si perseguono anche fini di difesa del suolo e di valorizzazione di risorse umane e materiali, i termini di scadenza dei provvedimenti già emessi dall'Amministrazione regionale vengono prorogati, anche in sanatoria, indipendentemente dalla scadenza dei medesimi, al fine di consentire il completamento degli interventi approvati con i provvedimenti stessi. L'ultimazione delle opere e la presentazione delle relative domande di accertamento della loro avvenuta esecuzione può avvenire entro un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge.»

## Art. 26.

1. All'art. 6, comma 6, della legge regionale 13 giugno 1988, n. 49, le parole «anticipazione pari al 50%» sono sostituite dalle «anticipazione pari all'80%».

## Art. 27.

1. Il terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9, è sostituito dal seguente:

«Previo deliberazione della Giunta regionale, con la quale viene determinato l'elenco delle domande accoglibili e l'importo ammissibile a prestito, vengono assegnati con successivi decreti agli Istituti ed Enti di credito di cui al primo comma i fondi necessari per il contributo negli interessi.»

## Art. 28.

1. All'art. 1, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1988, n. 68, le parole «programma annuale» sono sostituite dalle parole «programma pluriennale».

## Art. 29.

1. È autorizzata, per gli anni 1992 e 1993, la prosecuzione della partecipazione della regione Friuli-Venezia Giulia al progetto informativo agricolo «Agrivideotel 2», di cui all'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 39.

## Art. 30.

1. Nell'ambito della disciplina della riproduzione animale di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, allo scopo di favorire l'attuazione di un razionale piano di miglioramento zootecnico nei territori montani della regione, di cui all'art. 2, primo comma, della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, e successive modificazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione friulana tenutari stazioni taurine ed operatori fecondazione animale un finanziamento straordinario per l'anno 1992 di lire 200 milioni, da impiegare prioritariamente per l'attività statutariamente prevista di riproduzione in monta naturale.

## Art. 31.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare finanziamenti e contributi alle cooperative agricole e loro consorzi per concorrere alla loro ricapitalizzazione.

2. I finanziamenti in conto capitale per interventi di ricapitalizzazione sono concessi in misura non superiore al capitale effettivamente sottoscritto e versato dai soci per la ricapitalizzazione.

3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, sui prestiti di durata massima quinquennale contratti dai soci, a decorrere dall'annata agraria 1992/1993, al fine di partecipare alla ricapitalizzazione delle cooperative agricole e loro consorzi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere il concorso negli interessi nel limite di quanto previsto per analoghe operazioni di credito agrario di esercizio.

4. I benefici di cui ai commi 2 e 3 sono concessi previa approvazione da parte della Giunta regionale di appositi programmi di ricapitalizzazione della durata massima di cinque anni, salvo revoca dei finanziamenti stessi in caso di mancata attuazione degli impegni programmati. I finanziamenti di cui al comma 2 sono concessi ed erogati in unica soluzione ad avvenuta approvazione dei programmi, mentre i contributi di cui al comma 3 sono erogati mediante rate semestrali costanti e posticipate.

5. La Giunta regionale effettua gli interventi previsti dal presente articolo sulla base di criteri da essa stabiliti e pubblicati, che tengano conto in particolare delle finalità di riorganizzazione, ristrutturazione, consolidamento e sviluppo degli organismi cooperativi di vario livello, in coerenza con le specifiche azioni della politica agricola comunitaria e dei relativi assi prioritari di intervento, con gli obiettivi del piano regionale di sviluppo ed in armonia con la programmazione nazionale.

## Art. 32.

1. L'art. 1 della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 7, è sostituito dal seguente:

## «Art. 1.

1. L'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (E.R.S.A.) è autorizzato ad alienare gli impianti collettivi lattiero-caseari, realizzati per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 ed acquisiti al patrimonio dell'Ente medesimo a cooperative agricole aventi sede nella regione con preferenza per quelle operanti nel settore lattiero-caseario, che siano riconosciute idonee alla gestione degli stessi dalla Direzione regionale dell'agricoltura previa presentazione di specifico piano di impresa, di adeguamento del capitale sociale e di eventuale allargamento della compagine sociale.

2. All'alienazione si provvede dietro corresponsione di un importo pari al 5% del costo complessivo di ciascuna opera desunto dai certificati di collaudo amministrativo o dai certificati di regolare esecuzione. Tali importi sono corrisposti all'E.R.S.A. in rate costanti, maggiorante dal 5% per interessi, entro dieci anni dalla stipula del contratto di trasferimento di proprietà.

3. Il contratto di trasferimento di proprietà deve contenere il divieto di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo dell'impianto per dieci anni, nonché il divieto, della medesima durata, di adibire l'immobile ad un uso diverso da quello agricolo.

4. Le cooperative che siano comodatari dei beni di cui al comma 1 sin dal 1° gennaio 1989 hanno titolo di prelazione nell'acquisto degli stessi. Per l'esercizio di tale prelazione l'E.R.S.A. notificherà alle cooperative medesime entro il 30 settembre 1992 la proposta di vendita degli impianti nel rispetto delle condizioni previste dal comma 2. La mancata adesione della cooperativa alla proposta mediante stipulazione di formale atto di compravendita entro il 31 dicembre 1992 equivale a rinuncia al diritto di prelazione.

5. Gli impianti di cui al comma 1 che, alla data del 31 dicembre 1993 non siano stati ceduti ai sensi dei precedenti commi possono essere alienati ad enti locali territoriali nel cui territorio sono ubicate le strutture, ai fini del loro utilizzo per le finalità istituzionali dell'ente alle condizioni di cui al comma 2 o ad altri soggetti secondo le disposizioni concernenti la vendita dei beni patrimoniali disponibili.

6. Alle alienazioni effettuate ai sensi del comma 5 non si applicano le disposizioni del comma 3.»

#### Art. 33.

1. All'art. 2 della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 7, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'autorizzazione al trasferimento della proprietà superficiale di cui al comma 1 è estesa, per gli immobili che risultino non alienati alla data del 30 giugno 1992, a chiunque risulti proprietario, ancorché non esclusivo, del terreno su cui insiste la struttura.»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 7/1990 sono aggiunti i seguenti:

«4. Per procedere ai trasferimenti della proprietà superficiale di cui al comma 1 l'E.R.S.A. notificherà ai soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis entro il 31 dicembre 1992, una proposta di vendita nel rispetto delle condizioni previste dai commi 2 e 3.

5. La mancata adesione alla proposta di vendita mediante stipulazione del relativo contratto entro il 31 marzo 1993 equivale a rinuncia all'acquisto.

6. Gli impianti che, alla data del 31 marzo 1993, non siano stati ceduti ai sensi dei precedenti commi possono essere alienati, a titolo gratuito, ai comuni o alle comunità montane nel cui territorio sono ubicate le strutture ai fini del loro utilizzo per le finalità istituzionali dell'ente, anche in deroga ai vincoli di destinazione e di inalienabilità decennale previsti al comma 3.»

#### Art. 34.

1. L'erogazione alle cooperative agricole e loro consorzi di interventi regionali agevolati, sia in conto capitale che in conto interessi, ad esclusione delle operazioni di credito agrario d'esercizio, previsti dalla normativa vigente, è subordinata alle seguenti condizioni:

a) nel caso di provvidenze per la trasformazione di passività onerose, le società cooperative richiedenti devono concorrere, anche con versamento diretto dei soci, alla totale estinzione delle predette passività in misura non inferiore al 20% dell'importo ammesso a trasformazione;

b) nel caso delle altre provvidenze regionali, le società cooperative richiedenti devono provvedere all'aumento del proprio capitale sociale in misura non inferiore al 10% dell'importo ammesso all'intervento pubblico agevolato, senza peraltro poter beneficiare di alcun concorso regionale nella ricapitalizzazione.

2. Per ottenere le provvidenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1, le cooperative agricole e loro consorzi devono presentare, a corredo di ciascuna domanda di concessione, specifico programma pluriennale di sviluppo aziendale, che indichi, nel rispetto della normativa sulla cooperazione e delle relative finalizzazioni, il piano delle attività e delle risorse da impiegare per lo sviluppo, l'ammodernamento, la riconversione e la penetrazione commerciale.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), e 2, trovano applicazione anche nei confronti dell'organismo cooperativo beneficiario dei conferimenti disposti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 77, come interpretato dall'art. 86 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3.

4. Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle domande assentite dalla Giunta regionale anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 35.

1. Allo scopo di creare le condizioni per lo sviluppo e la razionalizzazione della trasformazione e commercializzazione associata nel comparto ortofrutticolo regionale, in coerenza con gli obiettivi della politica agraria comune ed, in particolare, con il relativo piano settoriale contemplato dal regolamento (C.E.E.) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (E.R.S.A.) è autorizzato ad alienare l'impianto denominato «Centrale ortofrutticola in comune di Udine» di cui alla decisione della Commissione delle Comunità Europee del 29 luglio 1976, n. I/53/76, alla cooperativa agricola che sia comodataria, sin dal 1° gennaio 1985, dell'impianto predetto.

2. La cooperativa di cui al comma 1 deve essere riconosciuta idonea alla gestione dell'impianto dalla Direzione regionale dell'agricoltura, previa presentazione di specifico piano d'impresa, di adeguamento del capitale sociale e di eventuale allargamento della compagine sociale, nonché dell'ultimo bilancio approvato ed integrato da una relazione del collegio sindacale attestante la veridicità delle singole poste.

3. Alla cooperativa di cui al comma 1 è imputato un onere pari al 10% del costo complessivo dell'opera come risultante dall'ultimazione del secondo e ultimo lotto di lavori, al quale si aggiunge l'accollo di mutuo, con conseguente liberazione dell'E.R.S.A. Il costo complessivo è desunto dai certificati di collaudo amministrativo o di regolare esecuzione.

4. L'importo di cui al comma 3 è corrisposto all'E.R.S.A. in rate costanti annuali, maggiorate del 5% per interessi, entro dieci anni dalla stipula del contratto di trasferimento di proprietà.

5. Il contratto di trasferimento di proprietà deve contenere il divieto di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'impianto per dieci anni, nonché il divieto, della medesima durata, di adibire l'immobile ad un uso diverso da quello agricolo.

#### Art. 36.

1. All'art. 3, primo comma, numero 1), della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61, come modificato dalla legge regionale 12 agosto 1975, n. 58, ed interpretato dall'art. 5 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 42, dopo la parola «realizzazione» sono aggiunte le parole «ed acquisto».

#### Art. 37.

1. All'art. 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente comma:

«Qualora l'anticipazione sia concessa ed erogata in misura inferiore all'importo iscritto nei ruoli esattoriali consortili resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente per territorio, il rimborso avverrà entro dieci giorni dall'incasso della quota di saldo del concorso statale.»

#### Art. 38.

1. L'alinea del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 11, è sostituito dal seguente:

«1. Nel rispetto delle modalità e delle condizioni fissate dal regolamento (C.E.E.) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, le province e, nei territori di rispettiva competenza, le comunità montane, esercitano le funzioni relative alla concessione di contributi in conto capitale ai soggetti iscritti nell'elenco degli operatori agrituristici, per i seguenti scopi:»

2. L'art. 16 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, è abrogato.

## Art. 39.

1. Per il primo anno di applicazione della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8, le domande di concessione degli aiuti previsti agli articoli 2 e 3 della medesima legge possono essere presentate alle Comunità montane entro il 31 agosto 1992.

## Art. 40.

1. All'art. 3, comma 1, della legge regionale 20 giugno 1988, n. 60, dopo la lettera *h*), è aggiunta la seguente lettera:

«i) concede contributi all'Università degli studi di Udine nell'organizzazione di corsi in viticoltura ed enologia.»

## Art. 41.

1. Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, recante provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate, e nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, i benefici contributivi previsti dall'art. 2 della medesima legge possono essere concessi anche per l'impianto di oliveti razionali secondo criteri di specializzazione e di ubicazione in zone ritenute idonee a tali colture.

## Art. 42.

1. All'art. 62, comma 1, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, dopo le parole «Gradisca d'Isonzo» sono aggiunte le parole «nonché l'attività per la promozione e la valorizzazione dei prodotti enogastronomici regionali.»

## Art. 43.

1. Le dichiarazioni di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli di cui al decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 10 luglio 1985, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 31 luglio 1985, e le dichiarazioni annuali di raccolta delle uve e di produzione di vino e prodotti vinicoli di cui al decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'8 agosto 1986, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 25 agosto 1986, sono trasmesse a cura dei comuni al Centro regionale vitivinicolo che provvede anche alla stampa dei relativi moduli.

## Art. 44.

1. L'art. 9 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, è sostituito dal seguente:

## «Art. 9.

1. Il Centro regionale vitivinicolo è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Istituto sperimentale della viticoltura di Conegliano Veneto per lo svolgimento, nel territorio regionale, dell'attività di controllo e certificazione del materiale di moltiplicazione della vite in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164.»

## Art. 45.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, al direttore del Centro regionale vitivinicolo sono trasferite le funzioni relative alle autorizzazioni, ai nulla-osta, ai controlli, ai collaudi e alla vigilanza riguardante gli estirpi, i reimpianti ed i nuovi impianti di vigneti, da adottare, in esecuzione delle normative comunitarie e nazionali, previa domanda degli interessati. Ciò anche al fine di rendere funzionale la tenuta del Catasto vitivinicolo regionale di cui all'art. 3 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 60.

2. L'art. 12 della legge regionale 27 dicembre 1988, n. 68, è abrogato.

3. La disposizione di cui al comma 2 del presente articolo ha efficacia dal 1° gennaio 1993.

## Capo IV

## NORME FINANZIARIE

## Art. 46.

1. In relazione al disposto di cui all'alinea del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, come sostituito dall'art. 2, comma 1, nella denominazione del capitolo 6472 dopo la locuzione «singoli ed associati» viene inserita la locuzione «nonché alle società e alle cooperative.»

## Art. 47.

1. In relazione al disposto di cui all'art. 29, comma 1, per le finalità previste dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 39, è autorizzata la spesa complessiva di lire 240 milioni, suddivisa in ragione di lire 120 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. Il predetto onere di lire 240 milioni fa carico al capitolo 6771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 240 milioni, suddiviso in ragione di lire 120 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

3. Sul medesimo capitolo 6771 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 120 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6362 del precitato stato di previsione della spesa.

4. In relazione al disposto di cui all'art. 29, comma 1, per le finalità previste dall'art. 1, comma 4, della citata legge regionale n. 39/1989, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

5. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6718 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

6. Sul medesimo capitolo 6718 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6362 del precitato stato di previsione della spesa.

7. All'onere complessivo di lire 440 milioni derivante dai commi 1 e 4 si provvede mediante storno per lire 220 milioni, relativi all'anno 1992, dal capitolo 6362, e per lire 220 milioni, relativi all'anno 1993, dal capitolo 6305 del precitato stato di previsione della spesa.

## Art. 48.

1. Per le finalità previste dall'art. 30, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1992.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione 10 - il capitolo 6735 (2.1.163.2.10.10) con la denominazione «Contributo straordinario all'Associazione friulana tenutari stazioni taurine ed operatori fecondazione animale, da impiegare prioritariamente per l'attività statutariamente prevista di riproduzione in monta naturale» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 200 milioni per l'anno 1992.

3. Al predetto onere di lire 200 milioni, in termini sia di competenza che di cassa, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6520 del precitato stato di previsione della spesa.

## Art. 49.

1. Per le finalità di cui all'art. 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.600 milioni per l'anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 1.600 milioni fa carico al capitolo 6828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene conseguentemente elevato di lire 1.600 milioni per l'anno 1992.

3. All'onere di lire 1.600 milioni si provvede mediante prelevamento dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione, di pari importo, corrispondente a parte della quota di lire 53.171.779.371 non utilizzata al 31 dicembre 1991, e trasferita, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 12 del 9 marzo 1992.

4. Sul precitato capitolo 6828 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.600 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992.

#### Art. 50.

1. Per le finalità di cui all'art. 15, primo e secondo comma, della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 6826 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene conseguentemente elevato di lire 400 milioni per l'anno 1992.

3. All'onere di lire 400 milioni si provvede mediante prelevamento dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione di pari importo, corrispondente a parte della quota di lire 53.171.779.371 non utilizzata al 31 dicembre 1991, e trasferita, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 12 del 9 marzo 1992.

4. Sul precitato capitolo 6826 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa di lire 400 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992.

#### Art. 51.

1. Per le finalità previste dall'art. 31, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, a decorrere dall'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.6. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6658 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione «Finanziamenti e contributi alle cooperative agricole e loro consorzi a titolo di concorso alla loro ricapitalizzazione» e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

3. Al predetto onere di lire 1.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 48 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio predetto).

#### Art. 52.

1. Per le finalità previste dall'art. 31, comma 3, è autorizzato, nell'anno 1993, il limite d'impegno di lire 500 milioni.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1997.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, a decorrere dall'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.6. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6659 (2.1.243.4.10.10) con la denominazione «Contributi negli interessi sui prestiti contratti dai soci di cooperative agricole e loro consorzi, a titolo di concorso alla ricapitalizzazione dei medesimi» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

5. Al predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 48 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio predetto).

#### Art. 53.

1. Per le finalità di cui all'art. 35 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, nel settore delle colture mediterranee, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1993.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, a decorrere dall'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.4. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6536 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione «Contributi in conto capitale a favore di cooperative e loro consorzi, per l'acquisto, la realizzazione, l'ampliamento ed il potenziamento delle strutture e delle attrezzature nel settore delle colture mediterranee» e con lo stanziamento in termini di competenza, di lire 400 milioni per l'anno 1993.

3. Al predetto onere di lire 400 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 48 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio predetto).

#### Art. 54.

1. Per le finalità previste dall'art. 5 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 77, come interpretato dall'art. 86, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nell'anno 1993, a concedere all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura un finanziamento di lire 3.000 milioni.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, a decorrere dall'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.3. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 6486 (2.1.235.3.10.10) con la denominazione «Finanziamento all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura per l'integrazione del fondo di dotazione a favore della Cooperativa tra produttori avicunicoli del Friuli-Venezia Giulia - COO.P.A.» e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l'anno 1993.

3. Al predetto onere di lire 3.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 48 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio predetto).

#### Art. 55.

1. Per le finalità previste dagli articoli 2, 4, 7 e 9 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 2542 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni per l'anno 1992.

3. Al predetto onere di lire 1.500 milioni, in termini sia di competenza che di cassa, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa precitato.

#### Art. 56.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 17 luglio 1992

TURELLO

92R0745

## LEGGE REGIONALE 21 luglio 1992, n. 21.

**Norme per il controllo e la vigilanza sulle unità sanitarie locali in attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e altre disposizioni in materia sanitaria e concernenti lo stato giuridico del personale regionale.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 24 luglio 1992.)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

## CONTROLLO SUGLI ATTI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI

## Art. 1.

*Norma generale*

1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, per l'esercizio del controllo sugli atti delle Unità sanitarie locali si applicano le disposizioni contenute nella presente legge.

## Art. 2.

*Atti soggetti al controllo*

1. Sono soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale gli atti adottati dagli amministratori straordinari delle Unità sanitarie locali riguardanti:

a) il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio comportanti l'iscrizione di nuove o maggiori entrate e delle relative spese ed il conto consuntivo;

b) la determinazione dei posti dell'organico del personale, articolati per profilo professionale e posizione funzionale;

c) gli impegni di spesa pluriennali limitatamente a quelli derivanti dall'appalto di servizi e a quelli a contenuto programmatico che non siano meramente esecutivi di provvedimenti dell'Amministrazione regionale;

d) la disciplina dell'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle convenzioni di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Dall'entrata in vigore della presente legge, per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il controllo di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, è esteso anche ai provvedimenti riguardanti i programmi di spesa pluriennali e quelli per la disciplina e l'attuazione dei contratti e delle convenzioni.

## Art. 3.

*Modalità del controllo*

1. Gli atti di cui all'art. 2, comma 1, sono trasmessi alla Direzione regionale della sanità, per le determinazioni di competenza della Giunta regionale, entro tre giorni dalla fine della pubblicazione, unitamente alle osservazioni del Comitato dei garanti di cui all'art. 1 del decreto legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1991, n. 111, o, in assenza delle osservazioni stesse, alla prova dell'avvenuta trasmissione dell'atto al Comitato medesimo.

2. La Giunta regionale si pronuncia, con atto di approvazione o di non approvazione, entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento dell'atto completo di ogni suo elemento.

3. La non approvazione dell'atto può essere disposta per motivi di legittimità o di merito. Se la medesima non interviene nel termine di cui al comma 2, l'atto diviene esecutivo.

4. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni la Giunta regionale può richiedere chiarimenti ovvero disporre l'assunzione diretta di elementi istruttori. Il termine di quaranta giorni è interrotto una sola volta e per il periodo di venti giorni dalla data della richiesta ovvero dalla data in cui è stata disposta l'assunzione diretta degli elementi istruttori.

5. Dalla scadenza del termine di cui al comma 4 decorre, per l'esercizio del controllo, un nuovo termine di venti giorni.

## Art. 4.

*Pubblicazione degli atti delle Unità sanitarie locali*

1. Tutti gli atti delle Unità sanitarie locali sono pubblicati, entro sette giorni dalla data di adozione, mediante affissione all'albo, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Gli atti di cui all'art. 2, comma 1, sono trasmessi al Comitato dei garanti contestualmente alla pubblicazione.

3. Gli atti non soggetti al controllo diventano esecutivi al termine del periodo di pubblicazione, fatta eccezione per quelli di cui all'art. 5.

## Art. 5.

*Approvazioni*

1. Per assicurare la conformità degli interventi di investimento agli indirizzi della programmazione sanitaria regionale, sono altresì soggetti ad approvazione della Giunta regionale gli atti concernenti:

a) i programmi annuali e pluriennali di investimento;

b) l'acquisto di attrezzature ed impianti di importo superiore a lire cinquecento milioni nonché l'esecuzione di nuove opere ovvero la trasformazione o l'ampliamento di immobili, se i predetti interventi non sono ricompresi, in forma dettagliata, nei programmi di cui alla lettera a).

2. Gli atti di cui al comma 1 diventano esecutivi ad avvenuta approvazione ovvero, quando, decorso il termine di sessanta giorni dal ricevimento, la Giunta regionale non si sia pronunciata.

3. Ai fini dell'approvazione degli atti di cui al comma 1, la Direzione regionale della sanità è autorizzata a consultare uno o più esperti esterni scelti da un elenco a tal fine predisposto ed approvato con decreto del presidente della Giunta regionale e periodicamente aggiornato.

4. Agli esperti di cui al comma 3 spetta un compenso determinato secondo la tariffa professionale.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in relazione ad attività ed iniziative dei medesimi finanziate dalla regione.

## Art. 6.

*Nullità degli atti*

1. Sono nulli di diritto gli atti delle Unità sanitarie locali privi di copertura finanziaria.

## Art. 7.

*Controllo sostitutivo*

1. Qualora un'Unità sanitaria locale ometta o ritardi l'emissione di un atto obbligatorio, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità, previa diffida, con esplicita previsione di un termine non inferiore a trenta giorni, delibera l'invio di un Commissario per il compimento dell'atto.

2. Il Commissario, scelto fra i dipendenti della regione con qualifica non inferiore a quella di consigliere e, di norma, in servizio presso la Direzione regionale della sanità, è nominato dal Presidente della Giunta regionale.

3. Qualora la complessità dell'atto o del relativo procedimento lo giustifichi, il Presidente della Giunta regionale può nominare un sub-Commissario che collabori con il Commissario.

4. Nei casi in cui ricorrono gravi motivi o se l'Amministratore straordinario dell'Unità sanitaria locale adotta provvedimenti in contrasto con disposizioni di legge o con prescrizioni del Piano sanitario regionale o con atti di indirizzo e coordinamento od incorre in grave omissione, ritardo o negligenza, ovvero la gestione presenta una situazione di grave disavanzo, trova applicazione l'art. 1, comma 8, del decreto legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1991, n. 111.

5. Il provvedimento adottato dalla Giunta regionale e dal Presidente della Giunta medesima ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, sono pubblicati per la durata di quindici giorni all'albo dell'Unità sanitaria locale, dal giorno successivo alla ricezione, nonché nel Bollettino ufficiale della regione.

6. Limitatamente all'attività assistenziale esercitata dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, la regione segnala al Ministero della sanità la presenza di omissioni o ritardi nell'adozione di atti obbligatori o comunque di gravi irregolarità che contrastano con disposizioni di legge, con atti di indirizzo e di coordinamento, con prescrizioni del Piano sanitario regionale.

## Capo II

### VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ COMPLESSIVA DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI

#### Art. 8.

##### Attività ispettiva

1. L'attività complessiva delle Unità sanitarie locali è soggetta a verifiche finalizzate ad accertare la rispondenza della gestione agli obiettivi e prescrizioni della programmazione sanitaria regionale ed il corretto utilizzo delle risorse assegnate.

2. Le predette verifiche sono effettuate in forma ispettiva attraverso indagini e rilevazioni ovvero in qualsiasi altro modo che risulti funzionale al perseguimento dei fini di cui al comma 1.

3. L'attività ispettiva è disposta per accertare, in particolare:

- a) la puntuale realizzazione dei piani e dei programmi attuativi degli atti di programmazione sanitaria regionale;
- b) la corretta erogazione delle prestazioni ed il regolare funzionamento dei servizi e presidi;
- c) la corretta gestione amministrativa e contabile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in relazione alle attività assistenziali dei medesimi finanziate dalla regione.

#### Art. 9.

##### Svolgimento dell'attività ispettiva

1. L'attività ispettiva è disposta con provvedimento dell'Assessore regionale alla sanità ed è svolta da dipendenti in servizio presso l'Amministrazione regionale, con qualifica funzionale di dirigente, funzionario e consigliere o equiparate, ovvero da funzionari in quiescenza già dipendenti dall'Amministrazione regionale o delle Unità sanitarie locali e già in possesso dei medesimi rispettivi livelli, scelti in un elenco a tal fine predisposto ed approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale e periodicamente aggiornato.

2. Per l'inserimento nell'elenco degli ispettori di cui al comma 1, i dipendenti dell'Amministrazione regionale e i funzionari in quiescenza devono essere dotati di comprovata esperienza almeno in una delle seguenti materie:

- a) igiene e tecnica ospedaliera;
- b) igiene e sanità pubblica;
- c) organizzazione sanitaria dei servizi territoriali;
- d) amministrazione del personale;
- e) contabilità pubblica;
- f) lavori pubblici;
- g) fornitura di beni e servizi.

3. L'attività ispettiva può essere disposta altresì con provvedimento dell'Assessore regionale alle finanze, anche su segnalazione della Direzione regionale della sanità, quando riguardi questioni attinenti alla gestione economico-finanziaria e contabile, e viene svolta da dipendenti in servizio presso la Ragioneria generale, ovvero da ispettori scelti nell'elenco indicato al comma 1.

4. I funzionari delle Unità sanitarie locali in quiescenza non possono svolgere le verifiche di cui all'art. 8 presso strutture sanitarie pubbliche comprese nella provincia in cui è collocata l'Unità sanitaria locale da cui da ultimo erano dipendenti.

5. I funzionari incaricati del servizio ispettivo hanno libero accesso, anche individualmente, a tutti gli atti e ai documenti amministrativi e contabili, anche interni, nonché a tutte le strutture sanitarie delle Unità sanitarie locali, restando comunque vincolati al segreto d'ufficio.

6. Al personale in quiescenza incaricato del servizio ispettivo spetta il rimborso delle spese di viaggio e una indennità oraria, determinata dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, in misura non superiore a quella prevista per le consulenze di cui al vigente contratto collettivo di lavoro del comparto della sanità.

#### Art. 10.

##### Interventi conseguenti all'attività ispettiva

1. Le risultanze dell'attività ispettiva di cui all'art. 8 sono comunicate, da parte dei funzionari incaricati dell'ispezione stessa, all'Assessore regionale alla sanità e, qualora si tratti di questioni attinenti alla gestione economico-finanziaria e contabile, anche all'Assessore regionale alle finanze.

2. L'Assessore regionale alla sanità, qualora ravvisi la sussistenza delle fattispecie previste dall'art. 7, commi 1 e 4, propone alla Giunta regionale l'applicazione delle misure previste dall'art. 7.

#### Art. 11.

##### Onere di comunicazione

1. Ai fini del controllo sostitutivo di cui all'art. 7 e dell'esercizio della vigilanza di cui all'art. 8, le Unità sanitarie locali trasmettono mensilmente alla Direzione regionale della sanità l'elenco dei provvedimenti adottati dall'Amministratore straordinario.

2. Per i medesimi fini, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico trasmettono alla Direzione regionale della sanità copia degli atti di cui all'art. 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, contemporaneamente all'invio dei medesimi al Ministero della sanità, anche ai fini di fornire eventuali pareri richiesti dal suddetto Ministero.

## Capo III

### DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI

#### Art. 12.

##### Organi delle Unità sanitarie locali

1. Sono organi delle Unità sanitarie locali:

- a) l'Amministratore straordinario;
- b) il Comitato dei garanti;
- c) il Collegio dei revisori.

#### Art. 13.

##### Composizione del Collegio dei revisori dei conti e proroga degli attuali Collegi

1. I Collegi dei revisori dei conti, composti da tre membri e costituiti ai sensi della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17, e successive modificazioni e già prorogati con l'art. 63 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, rimangono in carica sino al riordinamento del Servizio sanitario nazionale.

2. Qualora per qualsiasi causa si verifichi una vacanza, il presidente della Giunta regionale con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta stessa, provvede ad integrare il Collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini del comma 2, le eventuali designazioni sono compiute rispettivamente dal Ministero del tesoro, dall'Amministratore straordinario dell'Unità sanitaria locale e dalla Giunta regionale, in relazione al componente da sostituire.

4. Il componente di designazione giuntale, che svolge le funzioni di Presidente del Collegio, deve appartenere al ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

#### Art. 14.

##### *Compiti del Collegio dei revisori dei conti*

1. Al Collegio dei revisori dei conti compete:

- a) vigilare sull'intera gestione economico-finanziaria dell'Unità sanitaria locale;
- b) esaminare la proposta di bilancio di previsione e la proposta di bilancio pluriennale;
- c) esaminare la proposta di rendiconto generale annuale e redigere apposita relazione da allegare alla relativa deliberazione;
- d) accertare la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili;
- e) effettuare controlli e riscontri sulla consistenza di cassa ed, almeno una volta all'anno, verificare l'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;
- f) esaminare e sottoscrivere i rendiconti trimestrali di cui all'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e redigere una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile da trasmettere alla Direzione regionale della sanità ed i Ministeri del tesoro e della sanità;
- g) presentare all'Amministratore straordinario ed al Comitato dei garanti considerazioni e valutazioni in genere sull'attività dell'Unità sanitaria locale ed in particolare sui livelli di economicità ed efficienza rivestiti dalla gestione della spesa.

2. Per l'esercizio delle proprie funzioni ciascun revisore ha diritto di prendere visione di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili, anche interni, dell'Unità sanitaria locale.

3. I revisori possono assistere alle riunioni del Comitato dei garanti. Possono, altresì, essere convocati o richiedere incontri con l'Amministratore straordinario.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1991, n. 111, gli atti dell'Amministratore straordinario sono inviati, entro dieci giorni dall'adozione, per conoscenza, al Collegio dei revisori dei conti.

#### Art. 15.

##### *Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti*

1. Il Collegio dei revisori dei conti è convocato dal proprio Presidente e si riunisce almeno ogni tre mesi.

2. Il Collegio può essere convocato anche in via straordinaria, su richiesta motivata di uno dei suoi componenti ovvero ogni qualvolta lo richiedano il Presidente della Giunta regionale, l'Assessore regionale alla sanità o l'Amministratore straordinario, con motivato ordine del giorno.

3. Le riunioni del Collegio dei revisori dei conti avvengono di norma in locali messi a disposizione dall'Unità sanitaria locale nella propria sede. Il Collegio è assistito da personale di segreteria.

4. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive del Collegio, decade dall'ufficio.

5. In tal caso il Collegio è integrato, quanto prima e comunque entro il termine di tre mesi, secondo le modalità dell'art. 13.

#### Art. 16.

##### *Trattamento economico dei revisori dei conti*

1. Al Presidente ed ai componenti il Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità di carica pari a quella dagli stessi percepita per il mese di settembre 1991.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° ottobre 1991.

3. Al Presidente ed ai componenti il Collegio spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio e, se dovuto, il trattamento di missione previsto per i dipendenti amministrativi della rispettiva Unità sanitaria locale in posizione funzionale più elevata, ovvero, in alternativa, quello previsto dall'Amministrazione di appartenenza, qualora si tratti di dipendente o funzionario pubblico.

#### Capo IV

### COMMISSIONI MEDICHE SANITARIE E COMMISSIONI SELEZIONATRICI DELLE SCUOLE E DEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE.

#### Art. 17.

##### *Sostituzione dell'art. 43 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43*

1. L'art. 43 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, recante «Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica» è così sostituito:

#### «Art. 43.

1. Ai componenti le Commissioni sanitarie considerate dal presente titolo, ad eccezione di quella di cui all'art. 29, competono i compensi previsti dalle vigenti disposizioni regionali in materia.

2. Ai componenti delle Commissioni mediche operanti presso le Unità sanitarie locali per gli accertamenti sanitari relativi alle domande finalizzate all'ottenimento della pensione, l'assegno o le indennità di invalidità civile di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, così come modificata dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, è attribuito, oltre al trattamento di cui al comma 1, un compenso per soggetto visitato pari a lire 10.000.

3. In caso di visita domiciliare, il compenso per ogni soggetto è determinato in misura uguale a quella stabilita di volta in volta dall'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativamente alle visite domiciliari nei confronti di soggetti non deambulanti.»

#### Art. 18.

##### *Compensi spettanti ai componenti le Commissioni selezionatrici delle scuole e dei corsi di formazione professionale*

1. Ai componenti le commissioni selezionatrici degli allievi da ammettere alle scuole ed ai corsi di formazione professionale per il personale infermieristico, tecnico-sanitario e della riabilitazione, istituiti presso le Unità sanitarie locali, è attribuito il compenso lordo di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 28 agosto 1987, n. 24.

2. Ai medesimi componenti si applicano anche le disposizioni di cui all'art. 2, commi 2, 5 e 6 ed all'art. 3 della legge regionale 28 agosto 1987, n. 24.

#### Capo V

### DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE REGIONALE ED ORGANI COLLEGIALI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.

#### Art. 19.

##### *Incarichi presso la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale*

1. Ai fini del coordinamento tra il settore della sanità e quello dell'assistenza sociale gli incarichi presso la segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, di cui all'art. 249, comma 2, della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, sono aumentati ad una unità.

2. A tal fine all'art. 249, comma 2, della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, le parole «tre unità» sono sostituite dalle parole «quattro unità».

## Art. 20.

*Procedure delle elezioni degli organi collegiali*

1. All'art. 12, comma 2, della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, come sostituito dall'art. 46 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, dopo le parole «diminuendo di un'unità il divisore.» vengono aggiunte le parole «Nel caso in cui non sia comunque possibile attribuire tutti i posti disponibili secondo le suddette modalità, si procede all'assegnazione dei posti ancora residui sulla base dell'ordine dei resti.»

## Capo VI

## NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

## Art. 21.

*Norme di interpretazione autentica*

1. In via di interpretazione autentica dell'art. 84 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, l'abrogazione della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni, non concerne l'inapplicabilità nella regione Friuli-Venezia Giulia delle norme indicate all'art. 16, primo comma, della legge regionale n. 17/1985.

## Art. 22.

*Norme transitorie e finali*

1. Il Comitato regionale centrale di controllo, previsto dagli articoli 7 e 54 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, cessa l'attività relativamente alle Unità sanitarie locali ed agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con l'esaurimento dei procedimenti in corso, relativi ad atti pervenuti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trova applicazione il decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1991, n. 111.

## Art. 23.

*Abrogazione di norme*

1. Il Titolo II della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, è abrogato.

2. È abrogata ogni altra disposizione regionale incompatibile con la presente legge e con i principi sanciti dall'art. 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

## Art. 24.

*Norme finanziarie*

1. Gli oneri derivanti dall'art. 5, commi 3 e 4, fanno carico al capitolo 852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

2. Gli oneri derivanti dall'art. 9, comma 4, fanno carico al capitolo 4370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trieste, 21 luglio 1992

TURELLO

92R0746

## REGIONE CAMPANIA

## LEGGE REGIONALE 2 luglio 1992, n. 4.

**Norme per l'applicazione dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982 relative alla demolizione dei veicoli a motore, rimorchi e simili.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 30 del 13 luglio 1992)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La Regione Campania individua le aree previste dall'art. 15 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 da adibire a centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi e simili.

2. Il numero, la caratteristica e le aree dei centri di cui al precedente comma sono parte integrante del Piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

## Art. 2.

1. La scelta delle aree di cui all'art. 1 è effettuata dalla Giunta Regionale, che ne stabilisce anche la superficie massima, sentiti i Comuni interessati, entro il termine di 150 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I Comuni interessati devono pronunciarsi entro il termine perentorio di 30 giorni scaduto il quale il parere si intende espresso.

3. I centri di raccolta di cui al precedente art. 1 sono localizzati secondo le norme previste dalle disposizioni attuative del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

4. I centri devono dotarsi, per l'intera linea perimetrale, di una alberatura con alberi di alto fusto disposti a distanza di cinque metri e scelti tra specie tipiche della flora campana.

## Art. 3.

1. Per la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta da parte dei soggetti diversi dai comuni o da consorzi tra comuni, oltre alla autorizzazione regionale di cui alla lettera c) dell'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, è necessaria un'apposita licenza comunale da rilasciarsi al Comune nel cui territorio ricade l'area del centro.

## Art. 4.

1. Il provvedimento che concede la licenza deve indicare:

a) la localizzazione del centro di raccolta ove si svolge l'attività di demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione;

b) i limiti massimi della superficie del centro e della quantità di materiale complessivamente accumulabile nel centro stesso;

c) il tempo massimo di detenzione, da parte del centro dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione non superiore comunque ai 180 giorni dalla data del conferimento, al fine di evitare l'eccessivo deterioramento dei materiali stessi e di agevolare una rapida riutilizzazione;

d) la conformità degli impianti e delle attrezzature del centro alle norme di sicurezza e di tutela ambientale, nonché alle norme regolamentari in materia igienico-sanitaria;

e) le misure per il ripristino e la riqualificazione dell'area dopo la chiusura del centro;

f) l'insussistenza per il richiedente la licenza di condanne penali pregresse o di carichi pendenti per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica Amministrazione, e l'insussistenza di misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge del 19 marzo 1990, n. 55;

g) l'obbligo del richiedente di avanzare domanda di iscrizione della ditta, a norma dell'art. 10 D.L. del 31 agosto 1987 n. 361, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Capoluogo della Regione, per l'iscrizione all'albo delle imprese, entro 30 giorni dal rilascio della licenza, pena la revoca della stessa;

h) l'obbligo del registro di carico e scarico dei veicoli a motore, rimorchi, e simili, nonché dei singoli componenti;

i) il termine di validità della licenza;

l) il numero degli alberi e la/le specie scelte.

2. Nei casi in cui il centro di raccolta sia gestito direttamente dal Comune i requisiti di cui al comma precedente sono fissati nel Regolamento comunale.

#### Art. 5.

1. Il Comune, il consorzio o l'impresa che gestisce il centro di raccolta deve corrispondere al proprietario del veicolo conferito il prezzo ragguagliato al suo valore commerciale.

2. Il gestore del centro di raccolta non può avviare alla rottamazione il veicolo se non dopo aver accertato la radiazione dello stesso dal Pubblico Registro Automobilistico ed aver riportato su apposito registro, da tenere costantemente aggiornato presso il centro in oggetto, gli estremi della formalità della radiazione.

#### Art. 6.

1. Il controllo sui centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi e simili è di competenza delle provincie che lo effettuano secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

2. I controlli, da effettuarsi con cadenza periodica almeno semestrale, verificano l'osservanza delle disposizioni di legge, delle normative tecniche e delle prescrizioni contenute nella licenza comunale.

3. Sono altresì sottoposti a controlli i centri di raccolta non più funzionanti onde verificare l'avvenuto ripristino e la riqualificazione ambientale delle aree dismesse.

4. I risultati dei controlli periodici vengono comunicati all'Assessorato Regionale alla Sanità ed al Comune competente che adottano i provvedimenti necessari in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella licenza comunale.

#### Art. 7.

1. I veicoli a motore, i rimorchi e simili che, per volontà dei proprietari o per disposizioni di legge, siano destinati alla demolizione devono essere conferiti dal proprietario stesso esclusivamente ai centri di raccolta di cui alla presente legge.

2. È vietato l'abbandono o il deposito degli stessi in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico.

3. In caso di inadempienza il Sindaco dispone con ordinanza lo sgombero «ad horas» di dette aree in danno dei soggetti obbligati.

#### Art. 8.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 2 luglio 1992

CLEMENTE DI SAN LUCA

92R0755

### LEGGE REGIONALE 2 luglio 1992, n. 5.

#### Istituzione dell'Anagrafe degli interventi finanziari regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 30 del 13 luglio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Per consentire alla Regione l'attuazione del migliore impiego delle risorse finanziarie disponibili, anche ai fini di una maggiore trasparenza ed in attuazione alla legge n. 412/91, è istituito presso la Presidenza della Giunta Regionale - Settore Gabinetto, che si avvarrà del Ced della Regione, l'anagrafe degli interventi finanziari a carico del bilancio regionale onde poter verificare i tempi di impiego e di spesa.

#### Art. 2.

1. Nell'anagrafe di cui al precedente articolo vanno iscritti — secondo un sistema di codificazione — tutti i soggetti a favore dei quali siano state disposte erogazioni a carico del bilancio della Regione, anche tramite enti dalla stessa delegati, relative a contributi, sussidi, concorsi finanziari, finanziamenti ed in genere a tutti i trasferimenti ed apporti di capitale verso i terzi.

2. Agli effetti dell'anagrafe sono considerati soggetti anche i mutuatari che beneficiano di contributi corrisposti da istituti di credito.

#### Art. 3.

1. I soggetti destinatari degli interventi finanziari di cui al precedente art. 2, devono comunicare, ai fini dell'iscrizione nella anagrafe prevista dalla presente legge con gli atti intesi ad ottenere le erogazioni stesse, il numero di codice fiscale ed il Comune di domicilio fiscale ed a trasmettere le relative variazioni.

#### Art. 4.

1. Il sistema di codificazione di cui all'art. 2, verrà deliberato dalla Giunta Regionale che, con successivo provvedimento, determinerà le principali categorie entro cui deve essere articolato il sistema stesso, improntato sulle caratteristiche soggettive, economiche e territoriali del beneficiario e sui tempi delle fasi e procedure della spesa.

## Art. 5.

1. I dati contenuti nell'anagrafe degli interventi finanziari devono essere depositati presso la Presidenza della Giunta Regionale e devono essere a disposizione dei Consiglieri Regionali a norma dell'art. 23 dello Statuto ed, a norma dell'art. 26 dello stesso, esibiti innanzi alle competenti Commissioni Consiliari Permanenti su richieste delle stesse.

2. I medesimi dati devono essere riprodotti in una relazione semestrale inviata, entro il terzo mese successivo alla scadenza di ciascun semestre solare, dall'Assessore al bilancio, al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente del Consiglio Regionale e da questi trasmessi a tutte le commissioni consiliari.

3. Le relazioni dalle quali si rileva la natura giuridica e la attività economica dei beneficiari, l'articolazione territoriale, la rapidità ed efficacia della spesa, correlate da elaborazioni e studi, dovranno essere oggetto di pubblicazione.

4. Gli elenchi possono essere forniti anche mediante supporti diversi da quelli cartacei.

5. Eventuali copie ed estratti degli elenchi di cui ai commi precedenti devono essere rilasciate a spesa dei richiedenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 2 luglio 1992

CLEMENTE DI SAN LUCA

92R0756

## LEGGE REGIONALE 2 luglio 1992, n. 6.

**Modificazione della denominazione del comune di Telese, in provincia di Benevento, in Telese Terme.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 30 del 13 luglio 1992)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Il Comune di Telese, in provincia di Benevento, assume la nuova denominazione di comune di Telese Terme.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 2 luglio 1992

CLEMENTE DI SAN LUCA

92R0757

## REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1992, n. 11.

**Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo - Applicazione del regolamento CEE n. 270/79 e del regolamento CEE n. 1769/87.**

*(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 103 del 4 agosto 1992)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La Regione Calabria disciplina la materia trasferita alle Regioni dai DD.PP.RR. n. 11/72 e n. 616/77 per quanto concerne i Servizi di Sviluppo Agricolo, recependo il Regolamento CEE n. 270/79 per lo Sviluppo della Divulgazione Agricola e il Regolamento CEE n. 1760/87 di modifica, in armonia con i principi fissati dalla L.R. n. 28/78 di regionalizzazione dell'Ente di Sviluppo.

2. I Servizi di Sviluppo Agricolo sono diretti a favorire l'esplicitarsi delle potenzialità delle imprese agricole nel rispetto dell'ambiente naturale, la crescita e la formazione di nuove professionalità, il miglioramento della qualità della vita, la difesa ambientale, mediante l'acquisizione e la divulgazione delle conoscenze in campo scientifico, tecnico, economico e socio-economico.

## Art. 2.

*Servizi di sviluppo agricolo*

1. I Servizi di Sviluppo Agricolo sono riconosciuti di interesse pubblico.

2. Sono svolti dall'Ente di Sviluppo Agricolo in Calabria (ESAC) e dalle Organizzazioni dei produttori agricoli, in un sistema integrato, secondo i principi fissati dai Regolamenti CEE 270/79 e 1760/87 e le norme della presente legge, per il conseguimento degli obiettivi della politica agricola comunitaria, nazionale e regionale.

3. I Servizi di sviluppo agricolo sono articolati in:

- a) ricerca di interesse regionale e sperimentazione;
- b) divulgazione agricola;
- c) formazione e qualificazione professionale in agricoltura;
- d) servizi tecnici di supporto.

4. Le attività dei Servizi di sviluppo agricolo sono previste in programmi annuali e triennali disciplinati ai sensi del successivo art. 7 della presente legge.

## Art. 3.

*Servizio di ricerca di interesse regionale e sperimentazione*

1. Il servizio ricerca di interesse regionale e sperimentazione è un supporto tecnico-scientifico dei servizi di divulgazione e di formazione professionale.

2. Le attività relative, di interesse della Regione, sono svolte prevalentemente dall'ESAC, Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Calabria, nelle proprie aziende, o presso aziende private che mettano a disposizione le superfici necessarie a titolo gratuito, da Istituti Universitari ed Enti di Ricerca e Sperimentazione, da altri Organismi ritenuti idonei dalla Giunta regionale, che svolgeranno le attività in collegamento con l'ESAC e nell'ambito dei programmi di ricerca regionali.

## Art. 4.

*Servizio di divulgazione agricola*

1. Il servizio di divulgazione agricola, assicurando e accelerando il processo di trasferimento alle imprese delle informazioni scientifiche, tecniche, economiche e politico-economiche, attraverso la consulenza diretta e adeguati interventi di promozione dello sviluppo agricolo, rappresenta il fulcro dei Servizi di Sviluppo.

2. Il Servizio si articola in: Divulgazione Polivalente e Divulgazione Specializzata.

3. La Divulgazione Agricola Polivalente ha come proprio campo di interesse e di intervento l'intero organismo aziendale sotto l'aspetto tecnico, economico e gestionale.

4. Essa svolge funzioni di collegamento tra Ricerca e Sperimentazione e l'impresa agricola.

5. Si estrinseca nella:

consulenza tecnico-economica alla gestione, adottando come metodo di lavoro, la dimostrazione sul campo, la riunione di gruppo, la visita aziendale;

consulenza alla tenuta della contabilità aziendale, analisi di efficienza aziendale ai fini gestionali e statistici e la restituzione critica dei dati acquisiti agli imprenditori interessati;

promozione di attività finalizzate alla difesa ambientale;

promozione della cooperazione e dell'associazionismo;

promozione e assistenza tecnica per l'agriturismo;

consulenza tecnica per la predisposizione e per l'esecuzione dei piani di sviluppo aziendale;

attività di collaudo della sperimentazione nei campi per i quali non esistono divulgatori specializzati.

6. La Divulgazione Agricola Polivalente è svolta prevalentemente dalle Organizzazioni Professionali Agricole presenti nel Comitato Interregionale per la Divulgazione Agricola (CIDA) e riconosciute agli effetti del Reg. CEE 1760/77, secondo le norme della presente legge.

7. L'ESAC svolge attività di Divulgazione Agricola Polivalente nell'ambito delle strutture di cui al successivo art. 9 lettera b) con funzioni di sostegno e di coordinamento nei confronti delle Unità Operative delle Organizzazioni Professionali (U.D.A.).

8. Nelle more della costituzione delle U.D.A., l'ESAC svolge, altresì, azioni dirette di Divulgazione Agricola Polivalente e nell'ambito di specifici interventi regionali, attua iniziative di promozione e di assistenza tecnica per la ricomposizione e il riordino fondiario.

9. La Divulgazione Specializzata, in quanto intervento di supporto alla Divulgazione Polivalente, svolge prevalentemente funzioni di collegamento tra questa e la Ricerca e la Sperimentazione.

10. Rientrano nei compiti della Divulgazione Specializzata:

la promozione e il mantenimento dei contatti con il Servizio di Ricerca e Sperimentazione per ogni singolo settore di specializzazione e settore affini;

la dimostrazione sul campo e il collaudo della sperimentazione;

la consulenza specialistica;

la realizzazione di incontri, seminari, stages e, integrate con la divulgazione polivalente, le attività finalizzate alla difesa dell'ambiente naturale.

11. La Divulgazione Specializzata in zootecnia opera a stretto contatto con l'Associazione Regionale e con le Associazioni Provinciali Allevatori per quanto attiene alla prevenzione e alla lotta all'ipofecondità.

12. La Divulgazione Specializzata viene svolta dall'ESAC, nell'ambito delle strutture e per le funzioni di cui al successivo art. 9 lett. b) della presente legge.

13. Le strutture individuate all'art. 9, siano esse pubbliche o private, adottano il metodo di lavoro di gruppo sia nelle fasi di pianificazione che nello svolgimento delle attività di autoverifica ed in tutte le circostanze utili alle imprese servite.

14. Il programma di attuazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo deve fornire anche gli elementi necessari per la progettazione, l'organizzazione, il coordinamento degli interventi di formazione, qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale degli imprenditori agricoli, loro familiari e coadiuvanti.

15. Per favorire la convergenza degli obiettivi della formazione professionale con quelli degli altri interventi dei Servizi di Sviluppo Agricolo viene attivato il coordinamento tra i settori competenti dell'area funzionale del Settore Agricoltura e Foreste e Parca funzionale della Formazione Professionale.

## Art. 5.

*Formazione professionale qualificazione riqualificazione e aggiornamento professionale in agricoltura*

1. Gli interventi di formazione professionale in agricoltura sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale secondo le direttive individuate nell'ambito dei programmi per i Servizi di Sviluppo Agricolo.

2. Gli interventi di formazione professionale in Agricoltura si attuano secondo i principi e le finalità dettati dalla legge quadro n. 845/78 dalla legge regionale n. 18/85, dal Reg. CEE n. 797/85, recepito dalla legge regionale n. 23/88 e da altra normativa vigente.

3. La Qualificazione professionale in attuazione del Reg. CEE n. 797/85, ha lo scopo di consentire alle persone che lavorano in agricoltura una qualificazione nella professione agricola e/o di migliorare quella posseduta.

4. Le attività di qualificazione professionale sono pertanto finalizzate:

a) alla qualificazione e perfezionamento di imprenditori, coadiuvanti e salariati agricoli;

b) alla formazione di dirigenti di associazioni di produttori e cooperative;

c) alla formazione complementare di giovani imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni.

5. Per una migliore integrazione della Formazione e Qualificazione professionale in Agricoltura con gli altri Servizi di Sviluppo Agricolo, la programmazione delle attività è subordinata al parere di congruità, espresso dal Comitato di Orientamento di cui all'art. 8.

6. L'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione di cui sopra, possono essere affidati, mediante apposite convenzioni, ad Enti particolarmente qualificati, con preferenza a quelli di emanazione delle Organizzazioni professionali agricole (OO.PP.AA.) col coordinamento dei Centri di Sviluppo agricolo di cui al successivo art. 9 e nell'ambito delle attività proprie delle strutture di coordinamento delle OO.PP.AA. di cui all'art. 10 della presente legge.

## Art. 6.

*Servizi tecnici di supporto*

1. I Servizi di Supporto sono diretti a favorire l'attuazione di un sistema informativo integrato, alla cui realizzazione concorrono il livello nazionale, regionale e locale.

2. L'insieme dei Servizi di Supporto sostiene lo sviluppo dei servizi tecnici a livello regionale e locale, rafforzando la consulenza, elevando la qualità dei flussi informativi e di tutti i servizi rivolti alla risoluzione dei problemi aziendali, ambientali e territoriali; favorisce il collegamento a livello nazionale, regionale e locale, attivando i necessari rapporti di interconnessione con le realizzazioni internazionali.

3. I Servizi Tecnici di Supporto intervengono, in particolare, nei seguenti campi di attività:

agropedologia;

elaborazione dati per l'utilizzazione integrata di rilevazioni microclimatiche e pedologiche;

osservazione e controllo permanente dei fenomeni di inquinamento e della stabilità del suolo e, in generale, dell'uso di tale risorsa;

osservazione sull'andamento del mercato agro-alimentare in collaborazione con l'Istituto per studi ricerche e informazioni Sul mercato agricolo (ISMEA);

osservazione e controllo della qualità dei prodotti agroalimentari;

analisi dei dati della contabilità aziendale in collaborazione con l'Istituto Nazionale Economia Agraria (INEA);

osservazione e controllo permanente delle malattie delle piante;

osservazione sul mercato del lavoro in agricoltura in collaborazione con l'Osservatorio sul Mercato del Lavoro dell'Assessorato alla Formazione Professionale;

osservazioni statistiche di interesse regionale in collaborazione con l'ISTAT.

4. I Servizi Tecnici di Supporto agiscono ottimizzando l'efficacia degli strumenti tecnici utili, già disponibili presso le strutture regionali e presso gli Enti privati interessati, nonché dotandosi di strumentazione propria centralizzata e decentrata, quali laboratori di analisi agropedologiche e laboratori di analisi di qualità dei prodotti agro-alimentari.

5. I Servizi Tecnici di Supporto sono di competenza dell'ESAC.

#### Art. 7.

##### *Programmazione*

1. L'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo, acquisiti gli orientamenti del Comitato Regionale di cui al successivo art. 8, predispose il programma triennale e i Piani annuali dei Servizi di Sviluppo Agricolo sulla base delle proposte dei propri Centri di Divulgazione Agricola Ce.D.A., istituiti con l'art. 9, e dei Centri di Coordinamento delle Organizzazioni Professionali Agricole, per quanto attiene alle attività delle Unità di Divulgazione Agricola, U.D.A., previste agli artt. 9 e 10.

2. I Programmi triennali e i Piani annuali sono presentati al Comitato Regionale di Orientamento per il parere di congruità, previa istruttoria da parte del Settore competente della Giunta regionale.

3. La Giunta su proposta dell'Assessorato all'Agricoltura entro il mese di giugno dell'anno precedente il periodo di riferimento, delibera sul Piano triennale e su quello annuale e sottopone all'esame della competente Commissione Consiliare il Piano triennale.

4. La Commissione Consiliare competente deve esprimere il proprio parere, entro 60 giorni dal momento della ricezione del Piano stesso. Trascorso tale termine, il parere della Commissione s'intende acquisito.

#### Art. 8.

##### *Comitato regionale di orientamento*

1. Allo scopo di orientare le scelte tecnico-economiche e tecnico-scientifiche nel campo dei Servizi di Sviluppo Agricolo, nell'ambito delle disposizioni della presente legge, presso l'Assessorato all'Agricoltura è istituito il Comitato di Orientamento per la Programmazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo.

2. Il Comitato Regionale di Orientamento ha i seguenti compiti:

a) fornire gli orientamenti tecnico-economici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della politica agraria attraverso i programmi pluriennali e annuali dei Servizi di Sviluppo Agricolo;

b) fornire, in particolare, indicazioni sui parametri tecnico-aziendali, sulle dimensioni economiche minime delle aziende da servire, sulla individuazione delle aree geografiche di intervento delle Unità di Divulgazione Agricola (U.D.A.), tenuto conto delle disponibilità finanziarie;

c) fornire orientamenti alla struttura competente della Giunta regionale per particolari verifiche sulla effettiva rispondenza delle attività dei Servizi di Sviluppo, svolte dagli Enti preposti, agli obiettivi della programmazione regionale;

d) esprimere il parere di congruità sui Programmi triennali e sui Piani annuali dei Servizi di Sviluppo Agricolo predisposti dall'ESAC;

e) proporre, eventualmente, integrazioni, modifiche e aggiornamenti alla presente legge, anche in attuazione di nuove normative comunitarie e nazionali nel campo dei servizi, e per il loro adeguamento a nuovi orientamenti sugli interventi materiali in agricoltura e nei settori direttamente connessi.

3. Il Comitato Regionale di Orientamento, presieduto dall'Assessore Regionale all'Agricoltura, o da un suo delegato, è composto da:

il Presidente del Consiglio di amministrazione dell'ESAC o da un Consigliere delegato;

un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni Professionali Agricole più rappresentative a livello nazionale e regionale;

il Dirigente Regionale responsabile del Settore Promozione Sviluppo Agricolo;

il Dirigente Regionale del Settore competente dell'Assessorato alla Formazione Professionale;

il Dirigente dell'ESAC responsabile dei Servizi di Sviluppo Agricolo;

due docenti designati dalla facoltà di Agraria di Reggio Calabria, di cui un docente di materie agronomiche e un docente di materie economiche.

4. Funge da Segretario un funzionario del Settore Sviluppo Agricolo dell'Assessorato all'Agricoltura.

5. Il Comitato può chiamare di volta in volta a partecipare alle riunioni funzionari ed esperti nel campo dei Servizi di Sviluppo Agricolo, pubblici e privati, per acquisire ulteriori elementi di valutazione in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

6. Per problemi di particolare complessità o per approfondimenti scientifici a carattere settoriale, il Comitato Regionale di Orientamento, può, in casi eccezionali, nominare un Comitato Ristretto, che si avvale degli operatori dei Servizi di Sviluppo Agricolo pubblici e privati, e dell'apporto scientifico di Istituti Universitari, di Enti di Ricerca e di Istituti Sperimentali.

7. Ai componenti il Comitato di Orientamento e il Comitato Ristretto, esclusi i funzionari della Regione e dell'ESAC, viene riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, nonché un gettone di presenza, sulla base della normativa regionale vigente in materia.

8. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura.

#### Art. 9.

##### *Componenti strutturali del sistema dei servizi di sviluppo agricolo*

1. Il sistema integrato dei Servizi di Sviluppo Agricolo si realizza attraverso le seguenti componenti strutturali:

a) le Unità di Divulgazione Agricola (U.D.A.) rappresentano le Unità previste dal Piano Quadro Nazionale di Attuazione del Regolamento CEE n. 270/79. Sono composte da non meno di 2 divulgatori polivalenti e gestite dalle OO.PP.AA. maggiormente rappresentative a livello nazionale attraverso le proprie strutture di coordinamento, di cui all'art. 10.

Il numero di U.D.A. sostenute con finanziamento pubblico è proporzionale al numero delle aziende da servire secondo i parametri stabiliti dal Comitato Regionale di Orientamento di cui all'art. 8 lett. b).

Le U.D.A. operano sulla base di Programmi di attività pluriennali e con stralci annuali nel quadro della Programmazione Regionale di sviluppo in correlazione coi Piani delle strutture pubbliche per ciascun territorio di competenza.

I Piani delle U.D.A. vengono presentati all'ESAC tramite il Centro di Coordinamento di cui all'art. 10;

b) sono istituiti i Centri di Divulgazione Agricola (Ce.D.A.).

I Ce.D.A. sono di competenza dell'ESAC nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Sono composti da 7 a 9 divulgatori agricoli polivalenti e specializzati costituenti unità tecniche organiche operanti sulle aree territoriali di sviluppo integrato, rappresentate nell'allegato schema A, a servizio dell'intero territorio regionale.

I Ce.D.A. hanno compiti di consulenza a vasto raggio di azione in coordinamento con le U.D.A.

Nelle more della costituzione delle U.D.A. e, successivamente, su specifica richiesta delle imprese interessate, svolgono compiti di consulenza diretta.

I Ce.D.A. operano sulla base di Piani Annuali, correlati con Programma Triennale Regionale.

Attraverso i Piani Annuali si forniscono elementi utili per la formulazione del Programma Triennale e del Piano Annuale Regionale trasferendo le istanze del mondo agricolo, anche se non coincidenti con gli orientamenti generali.

I Ce.D.A. hanno, come punto di riferimento tecnico per gli altri Servizi di Sviluppo, compresi alcuni servizi di supporto, e per gli aspetti amministrativi, la sede dei Centri di Sviluppo Agricolo di cui fanno parte;

c) sono istituiti i Centri di Sviluppo Agricolo (Ce.S.A.), rappresentati nell'allegato schema B.

Essi sono di competenza dell'ESAC nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

Essi costituiscono l'aggregato, a livello territoriale di tutti i Servizi di Sviluppo Agricolo, nonché l'Ufficio Amministrativo per i Centri di Divulgazione Agricola Aggregati. Ogni Ce.S.A. comprende più Centri di Divulgazione Agricola, aggregati per aree limitrofe, uno dei quali coincidente con un'azienda sperimentale dimostrativa. Essi svolgono funzioni di coordinamento amministrativo, organizzativo, di prima elaborazione delle informazioni e di disbrigo delle pratiche dei Ce.D.A. e di quelle comuni agli altri servizi di propria competenza.

Essi svolgono, altresì, funzioni di supporto alle strutture di coordinamento delle organizzazioni private.

I Ce.S.A. costituiscono un sottosistema di servizi e trovano il punto di riferimento regionale nel Servizio Centrale dell'ESAC, struttura analoga al Settore Promozione Sviluppo Agricolo della Giunta Regionale, Area funzionale Agricoltura e Foreste.

#### Art. 10.

##### *Organizzazione centrale dei servizi di sviluppo agricolo*

1. L'ESAC provvede ad organizzare il Servizio della Divulgazione Agricola a livello centrale per il coordinamento delle attività dei Ce.S.A. e dei Ce.D.A.

2. Le organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti nel Comitato interregionale della divulgazione agricola (C.I.D.A.), organizzano strutture unitarie di coordinamento preventivamente o contemporaneamente all'organizzazione delle U.D.A. di propria competenza.

3. Le strutture di coordinamento di cui al comma precedente costituiscono strutture di programmazione e sostegno organizzativo, di promozione e di controllo nei confronti delle U.D.A.

4. Esse operano d'intesa con il Servizio Regionale competente dell'E.S.A.C. e con i Centri di Sviluppo Agricolo competenti per territorio e devono essere costituite sotto forma di associazioni, rette da uno Statuto che ne stabilisca le finalità sociali e dimostrare di possedere i requisiti strutturali e professionali adeguati alle funzioni loro assegnate dalla presente legge.

#### Art. 11.

##### *Indirizzi, vigilanza e controllo*

1. La Giunta regionale — Assessorato all'Agricoltura — fatti propri gli indirizzi del Comitato Interregionale per lo Sviluppo della Divulgazione Agricola in Italia (C.I.D.A.), istituito in attuazione del Regolamento CEE 270/79 presso il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, e gli orientamenti del Comitato di cui all'art. 8, esercita il diritto di vigilanza e di controllo sul corretto impiego dei divulgatori e dei fondi assegnati per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge, anche in collaborazione, per quanto attiene agli Enti privati, con le

strutture competenti dell'Ente di Sviluppo e riferisce annualmente al Consiglio regionale e al Ministero dell'Agricoltura e Foreste con l'invio dei rendiconti per le attività con finanziamento CEE-MAF Regione.

#### Art. 12.

##### *Requisiti del personale addetto alla divulgazione agricola: formazione, riqualificazione e aggiornamento*

1. I divulgatori agricoli polyvalenti e specializzati dell'ESAC, delle Organizzazioni Professionali Agricole dei Produttori sono selezionati mediante concorso pubblico nazionale e formati ai sensi dei Regolamenti CEE n. 270/79 e n. 1760/87.

2. Sulla base delle esigenze avvertite le iniziative per la riqualificazione e l'aggiornamento del personale in servizio, in possesso dei titoli di studio previsti, sono assunte d'intesa col Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli (C.I.F.D.A.) tra le Regioni Basilicata, Calabria e Puglia istituito con L.R. n. 4/83 e di altre strutture formative individuate nell'ambito delle decisioni del Comitato Interregionale per lo Sviluppo della Divulgazione Agricola.

3. L'accesso al 1° ed al 2° livello dirigenziale del ruolo dei divulgatori agricoli ESAC avverrà mediante concorso pubblico e successivo corso di formazione per dirigenti della divulgazione.

4. Il responsabile della struttura di coordinamento delle OO.PP.AA. deve essere in possesso di uno dei titoli di studio previsti dal Reg. CEE n. 270/79 e di età non superiore a quella fissata per i concorsi pubblici, previa selezione per concorso per titoli ed esami e successivo adeguato corso di aggiornamento.

#### Art. 13.

##### *Istituzione del ruolo della divulgazione agricola*

1. Nell'organico dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Calabria viene istituito il ruolo della Divulgazione agricola assumendo, in deroga all'art. 26, ultimo comma, della L.R. n. 28/78, fino a 170 divulgatori agricoli tra quanti sono stati e saranno formati ai sensi del Reg. CEE n. 270/79 da immettere nei 22 centri di Divulgazione Agricola di cui al precedente art. 9 lettera b) con l'attribuzione dell'8° livello funzionale ai laureati e del 6° livello funzionale ai diplomati.

2. La Giunta regionale è facoltata ad adottare i provvedimenti amministrativi attuativi delle direttive emanate dal Ministero Agricoltura e Foreste in applicazione dei Reg. CEE n. 270/79 e Reg. CEE n. 2052/88 in attesa della definizione delle procedure previste dalla presente legge.

#### Art. 14.

##### *Norma finanziaria*

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 9.153.000.000 per l'esercizio finanziario 1992, si fa fronte con gli stanziamenti previsti ai capitoli 5112101, 5112102, 5112103 e 5231206 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1992.

2. Per gli anni successivi la corrispondente spesa — cui si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752 — sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con la legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria

Catanzaro, 31 luglio 1992

RHODIO

(Omissis).

92R0764

**LEGGE REGIONALE 5 agosto 1992, n. 12.****Ordinamento dei controlli regionali sugli atti degli enti locali e degli altri enti sub-regionali.**

*(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 104 del 10 agosto 1992)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**TITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.***Controllo sugli enti locali*

1. La Regione esercita, nell'ambito del proprio territorio, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri Enti Locali ai sensi dell'art. 130, primo comma della Costituzione.

2. L'organo regionale conforma i metodi della sua attività alle norme della Costituzione dello Stato e dello Statuto che garantiscono e promuovono l'autonomia degli Enti Locali.

**Art. 2.***Comitato regionale di controllo*

1. I controlli sono esercitati da un Comitato articolato in sezioni, costituite nei modi stabiliti dalla legge.

2. Il Comitato e le sezioni esercitano le loro funzioni in modo autonomo. Il Comitato e le sezioni sono rinnovati integralmente a seguito di nuove elezioni del Consiglio regionale, nonché quando si dimetta contemporaneamente la maggioranza dei rispettivi componenti, secondo quanto disposto dal sesto comma dell'art. 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

**Art. 3.***Forme di coordinamento*

1. Allo scopo di assicurare il coordinamento e di salvaguardare l'unitarietà di indirizzo nell'esercizio dell'attività di controllo, il Presidente del Comitato regionale di controllo convoca e presiede periodiche riunioni dei Presidenti delle sezioni, assistiti dai segretari, anche su richiesta dei singoli Presidenti.

2. Le riunioni sono promosse al fine di individuare i criteri per la soluzione dei problemi interpretativi di norme che abbiano dato luogo o possono dar luogo a discordanti pronunce, nonché degli altri problemi inerenti al funzionamento dell'organo di controllo.

3. Il Presidente del CO.RE.CO. dirama opportune note di coordinamento indicanti gli indirizzi interpretativi emersi in occasione delle dette riunioni, ai quali le Sezioni, salvo ad adeguatamente motivare, devono attenersi.

4. La convocazione delle riunioni deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare ed è inviata all'Assessore regionale preposto agli Enti Locali, il quale può partecipare ai lavori anche attraverso funzionari o esperti.

I Presidenti delle sezioni e l'Assessore regionale preposto agli Enti Locali possono chiedere di iscrivere sull'ordine del giorno argomenti di cui si ritenga necessaria la trattazione.

**Art. 4.***Elementi informativi*

1. La Regione nell'esercizio delle proprie competenze, utilizza i dati e gli elementi informativi in possesso degli organi di controllo, con particolare riferimento ai programmi operativi e di investimento degli Enti Locali, nonché alla gestione da parte degli stessi dei finanziamenti erogati dalla Regione o comunque per suo tramite.

2. Il «Servizio elaborazione massimario» facente parte del Settore n. 74 — area A/17 — di cui alla L.R. 21 aprile 1987 n. 11 e successivi atti amministrativi di esecuzione, competente alla catalogazione delle decisioni degli organi di controllo ai sensi del successivo art. 32, cura la raccolta e la conservazione dei dati e degli elementi informativi di cui al comma precedente.

**Art. 5.***Relazione sull'attività di controllo*

1. Per consentire una adeguata informazione degli Organi di Governo della Regione sui risultati dell'attività di controllo, il Presidente del Comitato trasmette entro il mese di febbraio di ogni anno, al Consiglio e alla Giunta della Regione, una relazione complessiva sull'attività svolta dagli organi di controllo durante l'anno precedente.

A tal fine, i Presidenti delle sezioni elaborano una relazione annuale sull'attività dell'organo da essi presieduto, trasmettendola al Presidente del Comitato entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

2. La relazione predisposta dal Presidente del Comitato e quelle predisposte dai Presidenti delle sezioni vengono previamente sottoposte ai componenti dei rispettivi organi di controllo i quali possono formulare osservazioni scritte che vanno allegate alla relazione stessa.

3. Nelle relazioni dei Presidenti delle sezioni devono essere specificamente indicati:

- a) il numero delle sedute;
- b) il numero delle delibere dei Consigli ricevute, suddivise per tipologia degli atti e per categoria degli enti controllati;
- c) il numero delle delibere delle giunte sottoposte a controllo su richiesta, suddivise per tipologia degli atti e per categoria degli enti controllati;
- d) i dati relativi alle pronunce di controllo suddivise sulla base delle categorie di cui all'art. 28, con indicazione degli enti deliberanti e, per quanto concerne gli annullamenti, dei relativi motivi;
- e) il numero delle udienze effettuate con gli amministratori;
- f) valutazioni sull'andamento complessivo dell'attività di controllo, segnalando per i casi di maggiore rilievo, i problemi sollevati e gli orientamenti adottati;
- g) una valutazione sull'adeguatezza della sede, sulle attrezzature tecniche, sulla dotazione del personale e sulle eventuali ore straordinarie effettuate;
- h) gli altri dati espressamente richiesti dal Consiglio o dalla Giunta regionale.

4. La relazione del Presidente del Comitato regionale di controllo riporta i dati sopra indicati in forma sintetica ed in forma disaggregata per singoli organi di controllo.

**TITOLO II**  
**ORGANI DI CONTROLLO**

**Art. 6.**

*Comitato e sezioni di controllo*

1. Il Comitato regionale esercita il controllo:

- a) sugli atti delle Province e dei Consorzi a cui partecipino le Province;
- b) sugli atti degli Enti dipendenti dalla Regione espressamente indicati nel titolo IX della presente legge.

2. In ogni capoluogo di Provincia inoltre sono istituite sezioni decentrate del Comitato regionale di controllo per il controllo sugli atti dei Comuni, dei Consorzi, delle Comunità Montane, delle Unioni di Comuni, delle II.PP.AA.BB. e degli altri enti locali composte nei modi indicati dall'art. 42, comma 1 della legge n. 142/90.

**Art. 7.**

*Elezioni dei membri dell'organo di controllo*

1. Entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale ovvero, quando occorra procedere al rinnovo parziale a seguito di dimissioni o altra causa di cessazione di componenti, entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni o dal verificarsi della causa di cessazione, la Giunta regionale provvede a richiedere le necessarie designazioni.

2. I componenti del Comitato e delle sezioni di controllo, di cui alla lett. a) dell'art. 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono eletti dal Consiglio regionale entro sessanta giorni dall'elezione della Giunta regionale ed entro trenta giorni dal verificarsi delle dimissioni o della causa di cessazione.

3. L'elezione, per ogni sezione, dei componenti effettivi e supplenti di competenza del Consiglio regionale, avviene con votazioni separate per ciascuna categoria: risultano eletti i candidati che abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza qualificata dei Consiglieri assegnati.

Gli ordini professionali inviano le terne di esperti di cui all'art. 42, comma 1, lett. a), n. 1 e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, al Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Per la nomina dei componenti elettivi della Sezione centrale, i competenti Ordini professionali della provincia di Catanzaro designano le rispettive terne di intesa con i corrispondenti ordini delle altre province. Decorso inutilmente il termine, il Consiglio regionale provvede direttamente alla elezione, nell'osservanza dei requisiti di iscrizione agli albi professionali.

4. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvede alla costituzione dell'organo di controllo sulla base del risultato delle elezioni e delle designazioni previste dall'art. 42, comma primo, lett. b) della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Con il medesimo decreto il Presidente provvede alla convocazione della seduta di insediamento dell'organo di controllo.

**Art. 8.**

*Dimissioni*

1. Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, degli organi di controllo sono presentate al Presidente della Giunta regionale, il quale ne prende atto e provvede agli adempimenti conseguenti ai sensi del successivo art. 10.

Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla data della loro presentazione.

2. I componenti dimissionari restano in carica sino alla loro sostituzione.

**Art. 9.**

*Cause di decadenza*

1. I componenti dell'organo di controllo decadono nei casi di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dalla legge.

2. Decadono altresì qualora non siano intervenuti, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al Presidente dell'organo di controllo, a cinque sedute consecutive oppure a un numero di sedute pari o superiore a un terzo delle sedute svoltesi nei tre mesi precedenti.

3. La causa di decadenza è contestata dal Presidente della Giunta regionale all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni: trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede definitivamente.

4. Qualora si tratti di incompatibilità, il Presidente della Giunta regionale invita il componente dell'organo di controllo a far cessare la causa di incompatibilità.

Se il componente non vi provvede entro il termine di dieci giorni, il Presidente della Giunta regionale lo dichiara decaduto.

**Art. 10.**

*Sostituzione di componenti - Sospensione di componenti sottoposti a processo penale*

1. Per la sostituzione di componenti dimissionari o comunque cessati, il Presidente della Giunta regionale attiva le procedure per la elezione dei membri mancanti che dovrà avvenire con le stesse modalità e negli stessi termini previsti dal precedente art. 7.

2. I componenti del Comitato e delle sue Sezioni sono sospesi dalle funzioni nei casi e con le modalità previste dalle leggi statali che disciplinano la sospensione per gli amministratori degli Enti locali sottoposti a processo penale.

**Art. 11.**

*Presidente e vicepresidente*

1. Il Comitato ed ogni sua sezione eleggono, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, nel proprio seno, il Presidente ed il Vicepresidente, scelti fra i componenti eletti dal Consiglio regionale.

2. Alla elezione si provvede a scrutinio segreto con distinte votazioni e a maggioranza assoluta dei voti.

Dopo tale votazione è eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano in base all'età.

3. Il Presidente e il Vicepresidente rimangono in carica per l'intera durata dell'organo da essi presieduto.

4. Le adunanze per l'elezione dei Presidenti del Comitato e delle sezioni sono presiedute dal componente effettivo più anziano in base all'età fra quelli eletti dal Consiglio regionale.

**Art. 12.**

*Funzioni del presidente e del vicepresidente*

1. Il Presidente del Comitato e quello di ciascuna sezione:

- a) formula l'ordine del giorno delle adunanze;
- b) convoca e presiede le adunanze;
- b) designa i relatori;
- c) sottoscrive i verbali delle adunanze e le decisioni sui singoli provvedimenti degli enti interessati;
- d) formula, d'intesa con gli altri componenti del Comitato o della sezione, proposte alla Giunta circa il personale e il fabbisogno di spesa;

e) formula l'invito a regolarizzare gli atti e provvede a richiedere informazioni e documenti ai sensi del successivo art. 26;

f) dirige l'attività del Comitato regionale di controllo e delle sezioni secondo le norme della presente legge e sovrintende agli uffici.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

3. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente le relative funzioni sono esercitate dal membro elettivo effettivo più anziano in base all'età.

### TITOLO III

#### UFFICI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

##### Art. 13.

###### *Strutture dell'organo di controllo*

1. La Regione provvede alle strutture serventi del Comitato regionale di controllo e delle sezioni, ispirandosi ai principi dell'adeguatezza funzionale e della autonomia dell'organo.

2. Gli uffici del Comitato e delle sezioni sono organizzati per come previsto dalla L.R. 21 aprile 1987, n. 11 relativa all'Ordinamento degli uffici regionali, dalla successiva L.R. 5 maggio 1990, n. 55 e dalla deliberazione di esecuzione della Giunta regionale n. 2751 del 12 settembre 1989 nonché dei successivi atti di modifica ed integrazione.

3. Su richiesta dei Presidenti del Comitato e delle sezioni, la Giunta, in caso di necessità, particolarmente in occasione dell'esame dei bilanci e dei rendiconti, può conferire temporanei incarichi a dipendenti in servizio presso altri uffici regionali.

##### Art. 14.

###### *Segretario dell'organo di controllo*

1. Svolge le funzioni di Segretario il dipendente regionale, con qualifica di dirigente di settore preposto alla direzione del settore Affari Generali del Comitato o delle rispettive Sezioni decentrate (Settori n. 75-76-77-78 della L.R. 11/1987), nominato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale agli Enti Locali.

2. Con la stessa procedura sarà nominato il Dirigente dei Settori «Istruttoria, Studi, Ricerche, Documentazioni e Consulenza» Settori nn. 75 bis, 76 bis, 77 bis, 78 bis della L.R. 55/1990 del Comitato e delle Sezioni che sostituisca il rispettivo segretario in caso di assenza o impedimento.

3. Il segretario assiste alle adunanze dell'organo di controllo, cura l'invio degli avvisi di convocazione e sottoscrive i verbali delle adunanze e le decisioni dell'organo di controllo sui singoli atti deliberativi e, in conformità alle direttive del Presidente, provvede alle incombenze che gli siano da questi commesse per il regolare funzionamento dell'organo.

### TITOLO IV

#### ADUNANZE

##### Art. 15.

###### *Programmazione delle adunanze*

1. Il Comitato e le sezioni provvedono, entro trenta giorni dall'insediamento e successivamente con cadenza annuale, alla programmazione di massima delle sedute, il relativo calendario è pubblicato nel B.U.R.

2. Dovrà essere previsto, per ogni mese, un numero di sedute non superiore a dieci.

##### Art. 16.

###### *Convocazione e ordine del giorno*

1. Il Comitato e le sezioni si riuniscono su convocazione disposta dal Presidente.

L'ordine del giorno relativo alle convocazioni è comunicato per iscritto almeno 24 ore prima dell'adunanza, ai componenti effettivi e supplenti.

In caso di urgenza, la comunicazione può essere effettuata mediante avviso ai componenti, con ogni mezzo idoneo, almeno 24 ore prima dell'adunanza.

2. L'organo di controllo può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno solo se tutti i componenti effettivi sono presenti e nessuno si oppone.

Può altresì deliberare di rinviare ad una successiva adunanza la trattazione di uno o più oggetti posti all'ordine del giorno.

3. Il Presidente può assegnare a componenti dell'organo di controllo l'incarico di riferire sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

##### Art. 17.

###### *Documentazione per i componenti dell'organo di controllo*

1. La documentazione concernente gli argomenti indicati all'ordine del giorno di ciascuna adunanza è a disposizione dei componenti presso la sede dell'organo di controllo almeno per un giorno non festivo precedente la data fissata per l'adunanza.

2. In caso di convocazione urgente, la documentazione è messa a disposizione contestualmente all'invio della convocazione.

##### Art. 18.

###### *Partecipazione dei componenti supplenti*

1. I componenti supplenti, eletti o designati, rispettivamente per le categorie di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142, intervengono alle sedute, con diritto di voto, in caso di impedimento dei membri effettivi appartenenti alla medesima categoria.

2. I componenti supplenti possono altresì assistere alle sedute, senza partecipare alle decisioni con voto deliberativo e senza concorrere a formare il numero legale, anche in presenza dei rispettivi membri effettivi.

##### Art. 19.

###### *Validità delle adunanze*

1. L'adunanza si apre con la verifica del numero legale.

2. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno quattro componenti, siano essi effettivi o supplenti.

3. Il numero legale dei componenti deve permanere per tutta la durata dell'adunanza.

Qualora nel corso di essa venga meno il numero legale, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza facendone inserire menzione nel verbale.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

5. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. I voti dei componenti dell'organo di controllo si esprimono a scrutinio palese, che avviene per appello nominale; i voti negativi devono essere sempre motivati.

##### Art. 20.

###### *Astensione*

1. Il componente del Comitato e delle sezioni deve astenersi dal prendere parte all'istruttoria, alla discussione e alla votazione di provvedimenti qualora:

a) sia direttamente interessato al provvedimento;

b) egli stesso o la moglie o un parente fino al quarto grado, o legato da vincoli di affiliazione o convivente abituale, sia interessato al provvedimento;

c) sia tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro dell'interessato al provvedimento;

d) sia amministratore o gerente dell'ente, dell'associazione, del comitato, della società o stabilimento interessato al provvedimento. Il divieto comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala in cui si sta svolgendo la seduta.

2. Il membro del Comitato può astenersi in ogni altro caso in cui esistano ragioni di convenienza.

#### Art. 21.

##### *Verbale delle adunanze*

1. Il verbale delle adunanze deve indicare i nomi dei componenti presenti, di quelli assenti o che si sono assentati nel corso della riunione, nonché di quelli che hanno previamente giustificato l'assenza, e contenere un cenno sommario delle questioni trattate e delle decisioni adottate, nonché l'indicazione dei voti negativi e delle relative motivazioni.

2. Nel verbale deve essere fatta menzione anche delle adunanze non validamente costituite per mancanza del numero legale.

3. Ciascun componente ha diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto ed eventualmente le motivazioni del medesimo.

4. Ciascun componente ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite le dichiarazioni rese durante l'adunanza nella forma testuale da lui enunciata.

5. I verbali sono redatti dal segretario e sono firmati dal Presidente e dal segretario.

### TITOLO V.

#### PROCEDIMENTO DI CONTROLLO

#### Art. 22.

##### *Invio delle deliberazioni*

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale e provinciale sono inviate all'organo di controllo entro quindici giorni dalla loro adozione, fatti salvi i diversi termini stabiliti dalla legge statale.

2. L'iniziativa di sottoporre al Comitato propri atti, ai sensi dell'art. 45, primo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è assunta dalla Giunta contestualmente al provvedimento cui si riferisce, che deve essere trasmesso al controllo entro quindici giorni dalla adozione.

Nel caso in cui l'iniziativa si riferisce ad atti dichiarati immediatamente eseguibili, l'atto deve essere trasmesso entro il termine di cui al successivo art. 23, primo comma.

3. L'iniziativa del Consiglio comunale o provinciale di sottoporre al controllo atti della Giunta, ai sensi dell'art. 45, primo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è deliberata entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio.

L'atto deve essere trasmesso all'organo di controllo entro il medesimo termine.

4. Le deliberazioni della Giunta nei casi previsti dall'art. 45, comma secondo e quarto della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono inviate, a cura dei Consiglieri interessati contestualmente alla richiesta ed entro il termine previsto nello stesso art. 45, all'organo di controllo e, per conoscenza, al segretario comunale o provinciale.

5. La segreteria del Comitato o della sezione rilascia all'ente ricevuta degli atti pervenuti per il controllo, apponendovi, nello stesso giorno, il timbro comprovante la data di ricevimento degli atti stessi.

#### Art. 23.

##### *Deliberazioni urgenti*

1. Le deliberazioni del Consiglio, dichiarate immediatamente eseguibili, sono trasmesse, a pena di decadenza, entro cinque giorni ai sensi dell'art. 46, sesto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Entro il termine di cui al comma precedente, sono altresì trasmesse, a pena di decadenza, le deliberazioni della Giunta attinenti alle variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza.

In tal caso il controllo su relativo atto di ratifica, ai sensi dell'art. 32, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è limitato ai soli vizi attinenti alla forma e al procedimento della delibera consiliare.

#### Art. 24.

##### *Termine per l'esercizio del controllo*

1. Le deliberazioni soggette a controllo divengono esecutive se, nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse, l'organo regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone nel medesimo termine comunicazione all'ente interessato ai sensi del successivo art. 29.

2. Il termine per l'esame del bilancio preventivo ed il conto consuntivo è di quaranta giorni.

3. Le deliberazioni divengono esecutive prima del decorso del termine se il Comitato di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

4. La decorrenza del termine è provata dal timbro-data apposto dall'ufficio di segreteria dell'organo di controllo, ovvero dalla data risultante dall'avviso di ricevimento nel caso di spedizione per mezzo del servizio postale.

#### Art. 25.

##### *Richiesta di chiarimenti*

1. Il termine per l'esercizio del controllo è interrotto per una sola volta se prima della sua scadenza il Comitato chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante.

In tal caso il termine per l'annullamento riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.

2. La richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio è comunicata all'ente interessato entro i termini di cui ai commi primo e secondo del precedente art. 24.

3. Nel caso in cui il vizio di legittimità investa solo una parte dell'atto sottoposto a controllo l'Organo di Controllo ne dispone l'annullamento parziale.

#### Art. 26.

##### *Inviti e richieste in via informale*

1. Quando l'atto trasmesso per il controllo manchi dei requisiti formali o presenti errori materiali, il Presidente può invitare l'ente a regolarizzare l'atto in tempo utile per l'esercizio del controllo.

2. Quando sia utile per un più spedito esame dell'atto, possono essere allo stesso modo richiesti direttamente informazioni o documenti, da trasmettersi dall'ente interessato in tempo utile per l'esercizio del controllo.

#### Art. 27.

##### *Audizione di rappresentanti di enti locali*

1. Il Comitato e le sezioni debbono consentire a rappresentanti dell'ente sottoposto a controllo di esprimere proprie osservazioni, quando ne sia stata fatta richiesta; possono invitarli quando ne ravvisino l'opportunità.

2. I rappresentanti dell'ente locale hanno facoltà di farsi assistere da funzionari.

3. La discussione conclusiva e la conseguente decisione del Comitato e delle sezioni hanno luogo in assenza dei soggetti indicati nei commi precedenti.

4. Chiunque può presentare al Comitato ed alle Sezioni osservazioni o reclami avverso l'atto da sottoporre a controllo; qualora il Comitato e le Sezioni li ritengano rilevanti ai fini della decisione, chiedono chiarimenti all'Ente interessato.

## TITOLO VI

## ATTI DEL COMITATO E DIRITTI DI ACCESSO

## Art. 28.

*Pronunce dell'organo di controllo*

1. L'organo di controllo pronuncia:

a) ordinanza declaratoria di non aver riscontrato vizi di legittimità, ai sensi ed agli effetti del quinto comma dell'art. 46, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) non luogo a procedere per difetto dei presupposti previsti dall'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) ordinanza congruamente motivata di annullamento per illegittimità;

d) dichiarazione di nullità dell'atto ai sensi dell'art. 55, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

e) richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, ai sensi del quarto comma dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

f) invito ad apportare modificazioni alle risultanze del conto consuntivo, ai sensi del nono comma dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

g) invito a provvedere, entro congruo termine, in caso di ritardo od omissione del compimento di atti obbligatori per legge, ai sensi dell'art. 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

h) nomina di commissario per provvedere all'emanazione di atti in caso di inutile decorso del termine di cui alla precedente lett. g).

2. L'atto di annullamento, eventualmente pronunciato dall'organo di controllo, deve essere congruamente motivato, esclusa ogni diversa valutazione sull'opportunità dell'atto, in riferimento alle norme vigenti, alle norme statutarie dell'ente, nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. I provvedimenti dell'organo di controllo sono definitivi.

## Art. 29.

*Comunicazione delle decisioni dell'organo di controllo*

1. I provvedimenti di annullamento, nonché quelli interlocutori, devono essere comunicati all'ente interessato per iscritto, tramite mezzo idoneo ad attestare il ricevimento, entro il termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 46, primo comma della legge 8 giugno 1990, n. 142.

La comunicazione deve contenere il testo del dispositivo del provvedimento completo di motivazione.

2. Per i bilanci ed i conti consuntivi la comunicazione di cui al comma precedente deve avvenire, ai sensi dell'ottavo comma del citato art. 46, nel termine perentorio di quaranta giorni.

## Art. 30.

*Conservazione degli atti*

1. I verbali delle adunanze ed i provvedimenti dell'organo di controllo, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, restano depositati presso la segreteria dell'organo di controllo.

2. Gli atti controllati, ad eccezione degli statuti, dei regolamenti e dei bilanci, sono sottoposti, ai sensi del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, alle procedure di scarto di archivio, trascorsi cinque anni dall'anno della loro emanazione.

## Art. 31.

*Accesso agli atti e ai verbali*

1. Tutti hanno diritto di ottenere, previo pagamento dei soli costi, copia semplice o autentica dei provvedimenti dell'organo di controllo secondo i principi e nei limiti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

## Art. 32.

*Pubblicità e pubblicazione degli atti di controllo*

1. Un estratto dei verbali delle sedute da cui viene stralciato ogni riferimento al nominativo del relatore ed alla modalità del voto è pubblicato, per cinque giorni consecutivi, in apposito albo esposto nei locali ove hanno sede il Comitato e le sue Sezioni.

2. Nel perseguimento degli obiettivi indicati dagli articoli 3 e 4 della presente legge, il Servizio elaborazione massimario di cui al precedente art. 4 cura, in collaborazione con gli uffici del Comitato, la catalogazione delle decisioni degli organi di controllo e cura la pubblicazione, completa di motivazione, di quelle che, per la novità, la complessità o il rilievo delle questioni trattate, presentino un particolare interesse.

3. A tal fine il Comitato e le sezioni trasmettono all'Assessorato agli EE.LL. copia di tutte le proprie decisioni.

## Art. 33.

*Impugnazione dei provvedimenti di controllo*

1. Il Comitato e le sezioni trasmettono alla Giunta regionale gli atti relativi ai provvedimenti di controllo impugnati con ricorso giurisdizionale e forniscono alla stessa Giunta ogni altro elemento utile ai fini della difesa in giudizio della Regione.

TITOLO VII  
CONTROLLO SOSTITUTIVO

## Art. 34.

*Controllo sostitutivo*

1. Qualora i Comuni e le Province, sebbene invitati a provvedere entro un congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, l'organo di controllo provvede a mezzo di un commissario, nominato tra i dipendenti regionali.

2. Il termine assegnato non può essere inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per casi di urgenza.

I Comuni e le Province non perdono il potere di porre in essere gli atti di cui al precedente comma, fino alla nomina del commissario.

3. Le spese per gli interventi in sostituzione sono a carico dell'ente sostituito.

## Art. 35.

*Controllo sul bilancio ed il conto consuntivo*

1. Nell'ipotesi di cui alla lett. c) del comma primo dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l'organo di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio.

In tal caso e, comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'organo di controllo assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore ai venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente.

Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

2. L'organo di controllo può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.

3. Nel caso di mancata adozione del conto consuntivo entro il termine di legge, di mancata adozione delle modificazioni entro il termine previsto dal comma precedente o di annullamento della deliberazione di adozione del conto consuntivo da parte dell'organo di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.

4. Ai fini dello svolgimento del controllo sul conto consuntivo di cui all'art. 46, ultimo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'organo di controllo si avvale delle risultanze della relazione redatta dal Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art. 57 della stessa legge e della documentazione ad essa allegata.

**TITOLO VIII**  
**CONTROLLO SUGLI ALTRI ENTI LOCALI**

**Art. 36.**

*Estensione della disciplina dei controlli  
nei confronti degli altri Enti Locali*

1. Salvo diverse disposizioni legislative, la disciplina dettata dalla presente legge si applica, in quanto compatibile a Consorzi, Comunità Montane, Unione di Comuni.

**Art. 37.**

*Atti degli altri enti locali*

1. Fatto salvo ogni ulteriore esonero da controlli in base ai principi stabiliti dal legislatore statale, sono comunque esclusi dal controllo di cui alla presente legge, gli atti di Consorzi, Comunità Montane, Unioni di Comuni ed altri Enti Locali rientranti nelle seguenti categorie:

a) gli atti esecutivi dei provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge ovvero a contenuto vincolato a norma di legge, che non comportino nuovi e maggiori oneri, quali:

1) atti meramente confermativi di provvedimenti già esecutivi a norma di legge;

2) atti di ratifica ovvero di presa d'atto, senza integrazioni o modificazioni, di provvedimenti rispettivamente assunti in via d'urgenza o su delega;

3) atti di liquidazione di spese a calcolo, e in genere di liquidazione di spese entro i limiti della somma autorizzata con precedente provvedimento esecutivo a norma di legge;

4) atti di liquidazione per fornitura ed opere previste dal contratto, di restituzione di ritenute di garanzia, di approvazione di stati di avanzamento e di svincoli della cauzione;

5) contratti stipulati in esecuzione di delibere esecutive a norma di legge, e prese d'atto di rinnovi contrattuali a contenuto vincolato a norma di legge o in forza dell'originario contratto;

6) atti approvativi di verbali di aggiudicazione di lavori e fornitura in conformità a precedenti delibere esecutive;

7) atti di liquidazione di quote a carico degli Enti consorziati a seguito del riparto delle spese effettuato con precedente atto esecutivo;

8) atti di liquidazione di indennità di missione e compensi per lavoro straordinario al personale entro i limiti autorizzati;

9) atti di concessione di congedi e aspettative al personale, a carattere non discrezionale;

10) delibere di collocamento a riposo del personale, aventi carattere non discrezionale;

11) delibere di adeguamento dell'indennità integrativa speciale e di variazioni automatiche, derivanti da disposizioni legislative, al trattamento economico;

12) delibere di liquidazione agli amministratori di indennità e gettoni di presenza entro i limiti prescritti dalla legge e sulla base del provvedimento annuale autorizzativo;

13) delibere di liquidazione di indennità e di rimborso spese agli Amministratori per missioni preventivamente autorizzate;

b) gli atti privi di contenuto dispositivo, che non comportano spese quali:

1) interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno;

2) pareri, prese d'atto, delibere di richiesta di contributi allo Stato, alla Regione, e ad altri Enti ed Organismi; proposte ad organi del medesimo ente e ad altri enti;

3) atti a contenuto interno, organizzatorio, programmatico, di massima;

4) atti di approvazione dei verbali delle adunanze e dell'ordine dei lavori del Consiglio;

5) designazione di rappresentanti dell'ente alla cui nomina si provveda con atto successivo;

6) delibere di controdeduzioni nei procedimenti complessi quali quelli concernenti i piani regolatori;

7) atti di partecipazione all'attività legislativa e amministrativa della Regione.

**Art. 38.**

*Controllo sugli atti delle IPAB*

1. Il controllo sugli atti delle IPAB è esercitato dalle sezioni del Comitato di controllo secondo le modalità ed i termini che ne regolano l'attività.

2. Il controllo si svolge esclusivamente sulle deliberazioni delle IPAB concernenti:

a) bilanci e conti consuntivi;

a1) regolamenti;

b) piante organiche e relativi ampliamenti e trasformazioni;

c) coperture di posti di organico in ciascuna qualifica funzionale;

d) alienazioni, acquisti, permuta di immobili, contratti di comodato;

e) trasformazione di destinazione di beni immobili, costituzione di diritti reali sugli stessi, contratti di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente;

f) alienazione o acquisto di titoli per un valore nominale superiore a L. 50 milioni;

g) allocazione delle somme provenienti da alienazione di immobili o di titoli;

h) atti comportanti spese annuali per un valore superiore a L. 50 milioni, o spese pluriennali per un valore complessivo superiore a L. 70 milioni.

3. Le deliberazioni di cui alle lett. b) e d) del secondo comma del presente articolo sono adottate su parere conforme dell'Assessore regionale agli Enti Locali previo parere del Comune in cui l'ente ha sede legale e, se trattasi di immobile ubicato in Comune diverso, anche su parere di quest'ultimo.

I pareri dei Comuni sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta, trasmessa contestualmente all'Assessore regionale, che si esprime nei successivi trenta giorni.

Trascorsi i suddetti termini, i pareri si intendono resi in senso favorevole.

4. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni di cui al secondo comma del presente articolo, ha luogo entro dieci giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza.

**TITOLO IX**

**CONTROLLO SU ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ**

**Art. 39.**

*Controllo degli atti fondamentali degli enti ed aziende regionali*

1. Ai sensi dell'art. 70 dello Statuto regionale, spetta al Consiglio regionale l'approvazione dei bilanci, delle piante organiche e dei relativi regolamenti organici del personale, e dei programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché di quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.

2. Spetta anche al Consiglio regionale l'approvazione dei conti consuntivi degli enti ed aziende regionali.

3. Le modalità ed i tempi dell'esame ed approvazione sono quelli fissati dallo Statuto regionale e dalle leggi regionali riguardanti la costituzione e l'attività dei singoli enti ed aziende.

4. Al fine di assicurare la regolarità della gestione e la conformità dell'azione degli enti agli indirizzi fissati, la Giunta regionale esercita la Vigilanza sugli stessi anche mediante apposite ispezioni.

È fatta salva ogni specifica disposizione di legge.

**Art. 40.**

*Esercizio del controllo*

1. Il controllo preventivo sugli atti degli enti ed aziende regionali, degli enti ed aziende a carattere consorziale tra enti locali, delle società a partecipazione regionale, degli altri enti pubblici soggetti al controllo

della Regione e di tutti gli altri Enti strumentali della Regione Calabria che operano nelle materie attribuite alla competenza legislativa ed amministrativa della Regione per il conseguimento dei fini propri della stessa, per i quali è previsto il controllo, sarà esercitato dal Comitato regionale di Controllo nei modi e nei termini previsti dalla presente legge e limitatamente agli atti indicati al successivo art. 41.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono soppresse:

la Commissione di Controllo sugli atti dei Consorzi di Bonifica di cui all'art. 27 della L.R. 5/88;

la Commissione di Controllo sugli atti dell'ESAC di cui all'art. 20 della L.R. n. 28/78;

la Commissione di Vigilanza e tutela sui Consorzi per le Arce ed i Nuclei di sviluppo industriale di cui all'art. 2 della L.R. n. 4/72;

la Commissione di Vigilanza sugli atti dell'EDIS, di cui all'art. 24 della L.R. n. 32/84;

la Commissione di Vigilanza sugli atti degli IACP di cui all'art. 3 della L.R. n. 42/90.

3. Ai fini dell'esercizio del controllo sugli atti degli Enti ed Aziende di cui al comma 1 del presente articolo, il Comitato Regionale di Controllo è integrato da due componenti effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio regionale con le stesse modalità previste per gli altri componenti ed in possesso dei seguenti requisiti:

- a) provata esperienza amministrativa;
- b) laurea in materie giuridiche o economiche;
- c) qualifica dirigenziale ricoperta, per almeno cinque anni, nei ruoli organici della Regione Calabria o di altri Enti Locali e strumentali della Regione stessa, qualora si tratti di dipendenti pubblici.

#### Art. 41.

##### *Atti soggetti a controllo*

1. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo, esclusivamente le deliberazioni degli enti, aziende e società citati nel precedente art. 40 riguardanti le seguenti materie:

- a) bilanci e relative variazioni, conti consuntivi;
- b) statuti e loro modificazioni;
- c) regolamenti;
- d) dotazione organica, assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale;
- e) atti di alienazione del patrimonio immobiliare;
- f) programmi della gestione di propria competenza;
- g) provvedimenti che disciplinano l'attuazione di contratti o convenzioni;
- h) accensione di mutui;
- i) affidamento di incarichi professionali.

2. Gli atti che a norma dell'art. 39 della presente legge devono essere inviati al Consiglio regionale, devono preventivamente ricevere il visto di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo.

3. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni, di cui al I comma del presente articolo, ha luogo entro dieci giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza.

#### TITOLO X

##### INDENNITÀ AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

#### Art. 42.

##### *Indennità ai componenti del Comitato e delle sezioni decentrate*

1. I componenti del Comitato e delle sezioni decentrate hanno diritto ad una indennità per la loro partecipazione all'attività dell'organo, secondo quanto previsto dall'art. 44 della legge 142/90.

2. La misura dell'indennità rimane quella fissata con la legge regionale 4 agosto 1988, n. 19.

3. Tale indennità viene aggiornata ogni tre anni, con provvedimento della Giunta regionale, sulla base del coefficiente d'inflazione fissato dall'ISTAT. Il primo aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 43.

##### *Rimborso spese viaggio*

1. Ai componenti dell'organo di controllo spetta inoltre un rimborso spese viaggio nella misura stabilita dall'art. 3 della citata Legge regionale 4 agosto 1988, n. 19.

#### TITOLO XI

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI -

#### Art. 44.

##### *Costituzione dei nuovi organi*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi della Regione adottano, secondo le rispettive competenze, gli atti di riordino organizzativo ed ogni altro provvedimento necessario all'applicazione della legge stessa.

2. Gli organi di controllo istituiti dalla presente legge esercitano le proprie funzioni a partire dal trentesimo giorno successivo al decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al quarto comma dell'art. 7.

A partire da tale data gli Enti Locali inviano i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio, anche se richiesti dai precedenti organi di controllo.

3. Gli organi di controllo operanti all'entrata in vigore della presente legge sono prorogati ed esercitano le loro funzioni secondo le modalità ed i termini in essa stabiliti, in relazione a tutti gli atti ad essi pervenuti entro il termine previsto dal precedente comma.

#### Art. 45.

##### *Controllo sul conto consuntivo*

1. Il controllo di cui al quarto comma del precedente art. 35, si effettua a partire dal conto consuntivo relativo all'anno in cui sia entrato in funzione il Collegio dei revisori dei conti, secondo quanto previsto dall'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

#### Art. 46.

##### *Abrogazione di norme*

Sono abrogate le leggi 27 dicembre 1973, n. 22 e 23 marzo 1984, n. 5 ed ogni altra disposizione regionale incompatibile con la presente legge.

#### Art. 47.

##### *Norma finanziaria*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati al Cap. 1012101, relativo alle indennità e rimborso spese ai membri degli organi di controllo, del bilancio di previsione per l'esercizio 1992 e con gli stanziamenti che saranno allocati sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione degli anni successivi.

2. La spesa necessaria verrà annualmente autorizzata dalla legge di bilancio a norma di quanto disposto dalla legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 recante norme in materia di bilancio e di contabilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 5 agosto 1992

RHODIO

92R0765

**LEGGE REGIONALE 5 agosto 1992, n. 13.****Disciplina delle nomine di competenze della Regione.**

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 104 del 10 agosto 1992)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. In tutti i casi nei quali spetta agli organi della Regione Calabria la nomina o la designazione di propri rappresentanti in enti regionali o subregionali o presso qualunque ente, istituzione, consiglio di amministrazione o azienda speciale, la nomina o la designazione sono regolate, oltre che dalla legge nazionale 18 gennaio 1992, n. 16, dalla presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge, se compatibili con la legislazione statale si applicano anche per la nomina degli amministratori e per i componenti degli organi comunque denominati delle Unità Sanitarie Locali.

3. Fatte salve le disposizioni di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16, la presente legge non si applica nei casi di rappresentanza politica inerente alla carica di consigliere regionale, nei casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite, nonché nei casi di nomina o designazione dipendenti dallo svolgimento di rapporto di impiego o vincolante per disposizioni di legge.

**Art. 2.**

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco delle nomine e delle designazioni, di cui all'art. 1, di competenza del Consiglio regionale, che devono effettuarsi nel successivo anno solare.

2. Tale elenco contiene:

a) l'indicazione degli enti, istituzioni ed organismi in seno ai quali la nomina o la designazione deve essere effettuata;

b) l'indicazione delle norme che prevedono l'incarico;

c) la data entro cui la nomina o la designazione devono essere effettuate;

d) gli eventuali compensi previsti a qualsiasi titolo dalle disposizioni vigenti e dagli ordinamenti dei singoli enti e da questi dichiarati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. L'Ufficio di Presidenza, con la stessa procedura prevista dai commi precedenti, provvede a pubblicare elenchi integrativi per le ulteriori nomine o designazioni, nonché per le surroghe o sostituzioni che si rendessero necessarie effettuare nel corso dell'anno.

4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo comma, i cittadini che possiedono i requisiti per concorrere alla nomina possono produrre domanda all'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

5. Alla domanda deve essere allegato un dettagliato curriculum documentato e comprovante anche la specifica competenza professionale nel settore cui la nomina si riferisce.

6. Per la prima applicazione della presente legge l'elenco di cui al comma 1 viene pubblicato con le modalità previste nel presente articolo entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge sul BUR e i termini indicati nel comma 4 sono ridotti a metà.

**Art. 3.**

1. Entro trenta giorni dalla sua costituzione l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, riunito in seduta pubblica, estrae i tre componenti del Collegio dei garanti da un elenco di dieci cittadini di comprovata professionalità nelle discipline giuridiche, formato all'inizio dalla legislatura.

2. Il Consiglio provvede alla formazione dell'elenco di cui al precedente comma nella seduta in cui si procede alla nomina dell'Ufficio di Presidenza e, a tal fine, ogni consigliere esprime un solo voto.

Risultano eletti coloro i quali hanno ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voti, i più anziani di età.

3. Non possono essere inclusi nell'elenco di cui al primo comma coloro che ricoprono o che hanno ricoperto nei cinque anni precedenti a quello in cui avviene la formazione dell'elenco incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o in movimenti politici a livello locale, provinciale, regionale e nazionale, nonché coloro i quali nello stesso periodo hanno ricoperto cariche elettive anche di secondo grado o che hanno fatto parte di organismi la cui nomina è regolata dalla presente legge o da altre disposizioni legislative regionali.

**Art. 4.**

1. Il Collegio dei garanti, costituito ai sensi del precedente articolo, provvede all'istruttoria delle domande di cui all'art. 2.

2. A tal fine il Presidente del Consiglio regionale trasmette al Collegio dei garanti le domande di cui all'art. 2 e la documentazione allegata entro cinque giorni dal loro ricevimento.

3. Il Collegio dei garanti nei successivi dieci giorni trasmette al Presidente del Consiglio regionale l'attestazione per ogni singola domanda circa la sussistenza dei requisiti per la nomina o per la designazione di cui all'art. 1 rapportati alla specificità del mandato nonché circa l'assenza delle condizioni ostative previste dalla presente legge.

4. Il Collegio dei garanti viene convocato dal Presidente del Consiglio regionale ed è presieduto dal componente più anziano di età.

5. Esso dura in carica cinque anni e decade con lo scioglimento del Consiglio regionale che lo ha espresso.

6. In caso di dimissioni o di altre cause che ne impediscono l'esercizio, viene integrato con le stesse modalità che regolano la nomina.

7. Ai componenti del Collegio dei garanti spetta oltre al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per vitto e alloggio il rimborso delle spese di viaggio e un gettone di presenza per ogni seduta, come fissati dalla legge regionale per il Presidente del Coreco.

**Art. 5.**

1. L'iniziativa della proposta al Consiglio regionale diretta alla nomina o alla designazione di cui all'art. 1 spetta ai singoli consiglieri regionali e ai gruppi consiliari.

2. Le proposte di cui al primo comma devono riferirsi esclusivamente alle domande favorevolmente esaminate dal Collegio dei garanti ai sensi dell'art. 4, comma 3.

3. Le proposte di cui al primo comma devono essere depositate nella segreteria generale del Consiglio regionale almeno cinque giorni prima della riunione del Consiglio regionale.

4. Il Consiglio regionale procede alle nomine e alle designazioni in conformità dell'art. 83 del regolamento interno.

#### Art. 6.

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'Ufficio di Presidenza compila un elenco di tutte le nomine e designazioni che sono state effettuate dal Consiglio nell'anno solare precedente. Tale elenco viene immediatamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

#### Art. 7.

1. Gli incarichi presso gli enti, istituzioni ed organismi di cui all'art. 1, comma 1, non sono cumulabili.

#### Art. 8.

1. Tutte le nomine e le designazioni di competenza della Regione cessano con la scadenza della legislatura nel corso della quale si è proceduto alla nomina o alla designazione e sono rinnovabili per una sola volta.

2. Trascorsi novanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale neo eletto le persone nominate o designate negli organismi indicati nell'art. 1 non possono continuare ad esercitare la funzione istituzionale e, nel caso in cui il Consiglio regionale non effettua le nomine o le designazioni entro il predetto termine ai sensi dell'art. 5 della presente legge, provvede la Giunta regionale a norma dell'art. 28 dello Statuto.

#### Art. 9.

1. Allo scioglimento degli organismi di cui all'art. 1 si procede con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione del Consiglio regionale con voto favorevole espresso dai 2/3 dei consiglieri assegnati, per ripetute e gravi violazioni di legge, per accertate gravi irregolarità nella gestione e per accertata impossibilità di funzionamento degli organi stessi.

2. Si può altresì procedere alla revoca degli organismi stessi, nonché dei soggetti nominati o designati, qualora siano stati ripetutamente violati i programmi, gli indirizzi e le direttive adottate dal Consiglio regionale.

#### Art. 10.

1. Eccettuati i casi di cui all'art. 1, comma 3, e fatte salve le disposizioni previste dalla legge n. 16 del 18 gennaio 1992, non possono essere eletti e non possono far parte degli organismi di cui all'art. 1 della presente legge:

a) i membri del Parlamento Nazionale ed Europeo, dei Consigli regionali, provinciali e comunali, delle Comunità Montane e degli altri organismi previsti dalla legge n. 142 del 1990, nonché coloro i quali hanno svolto le anzidette funzioni nell'anno precedente a quello in cui deve avvenire la nomina o la designazione;

b) i dipendenti dell'amministrazione cui compete la vigilanza;

c) i dipendenti dello Stato e della Regione che comunque assolvono mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti, istituzioni ed organismi;

d) i membri di organi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi, degli enti ed istituzioni;

e) i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti e di altra giurisdizione speciale ed onoraria;

f) gli avvocati o procuratori presso l'Avvocatura dello Stato;

g) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio permanente effettivo;

h) coloro che prestano attività di consulenza o di collaborazione presso la Regione o presso gli enti sottoposti al controllo regionale o interessati alla nomina o alla designazione;

i) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell'anno precedente a quello in cui deve avvenire la nomina o la designazione.

2. Le cause ostative previste dal presente articolo si applicano altresì alle nomine di competenza degli enti istituiti con legge regionale.

3. La sopravvivenza di una delle cause ostative previste nel presente articolo comporta la decadenza della nomina o della designazione.

#### Art. 11.

1. Coloro che sono stati nominati o designati con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono tenuti, entro dieci giorni dalla ricezione dell'avviso della nomina o della designazione, a comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio regionale o al Presidente della Giunta, secondo le rispettive competenze per la nomina, la propria accettazione, dichiarando nel contempo:

a) l'inesistenza o la cessazione delle condizioni ostative di cui all'art. 10;

b) l'inesistenza di conflitti di interesse in relazione all'incarico da assumere;

c) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina e le entrate proprie e del nucleo familiare.

2. Qualora, successivamente, le persone nominate o designate vengano a trovarsi in una delle situazioni di cui ai punti a) e b) del comma 1 sono tenute a dare immediata comunicazione al Presidente del Consiglio o della Giunta regionale.

3. Analoga comunicazione, per quanto concerne il punto c) del comma 1, deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.

4. La mancanza o la infedeltà delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, in qualsiasi momento accertata in contraddittorio con l'interessato, comporta la decadenza dalla nomina o designazione, salva la validità degli atti compiuti.

#### Art. 12.

1. La Regione Calabria non può erogare contributi a qualunque titolo ad enti o associazioni dei cui consigli di amministrazione o direttivi fanno parte soggetti che si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16.

#### Art. 13.

1. Per le nomine o le designazioni in organismi esterni di competenza della Giunta regionale gli adempimenti attribuiti dalla presente legge all'Ufficio di Presidenza e al Presidente del Consiglio regionale sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale.

#### Art. 14.

1. Per la prima applicazione della presente legge, all'istruttoria prevista dall'art. 4 provvede la Prima Commissione Consiliare Permanente.

#### Art. 15.

1. La procedura per la nomina del Collegio dei garanti viene attivata per la legislatura in corso, con le modalità previste dall'art. 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 16.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 5 agosto 1992

RHODIO

92R0766

## LEGGE REGIONALE 11 agosto 1992, n. 14.

**Istituzione azienda promozione turistica e commissioni artigianato e assegnazione alloggi popolari nelle province di Crotone e Vibo Valentia.**

*(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 105 del 12 agosto 1992)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono istituiti nelle province di Crotone e di Vibo Valentia, con sede nei rispettivi capoluoghi, i seguenti organismi:

a) commissione provinciale per l'artigianato;

b) commissione provinciale per l'assegnazione degli alloggi popolari;

c) azienda di promozione turistica.

2. Fino all'insediamento delle Commissioni di cui al comma 1, lettera a), le funzioni delle stesse sono esercitate da un Commissario straordinario, per ciascuna provincia, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. Le funzioni del Consiglio di amministrazione delle Aziende di cui al comma 1, lettera c), sono esercitate, fino all'insediamento dei Consigli stessi, da un commissario straordinario, per ciascuna Azienda, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

**Art. 2.**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 11 agosto 1992

RIIODIO

92R0767

## RETTIFICHE

**AVVERTENZA.** — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

### AVVISI DI RETTIFICA

**Comunicato relativo alla legge regionale della Sardegna 31 ottobre 1991, n. 35, recante: «Disciplina del settore commerciale».** (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 44 del 6 novembre 1991 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 3ª serie speciale - n. 10 del 7 marzo 1992).

Il testo del primo comma dell'art. 25 della legge regionale citata in epigrafe è stato riportato in modo incompleto a causa di un mero errore materiale.

Si riporta di seguito il testo corretto, conforme a quello approvato l'11 ottobre 1991 dal Consiglio regionale della Sardegna:

«1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi per la somministrazione al pubblico in sede fissa di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, anche se annessi a esercizi alberghieri, sono autorizzati dal sindaco.».

92R0793

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunati, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 45/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiera Miliati, Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 330.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 180.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 60.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 42.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 185.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 100.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 60.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 42.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 185.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 100.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 635.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 350.000</li> </ul>
--	--

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale . . . . .	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» . . . . .	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione . . . . .	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . .	L. 7.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . .	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . .	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . . . .	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . .	L. 4.000

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . .	L. 295.000
Abbonamento semestrale . . . . .	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

